

XVII legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 720, 243,
641 e 729**

Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011

giugno 2013
n. 19



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e di difesa



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 720, 243,
641 e 729**

Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011

giugno 2013
n. 19

a cura di: A. Mattiello

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	7
1. La Convenzione di Istanbul	7
2. Il dibattito parlamentare.....	8
3. Le Raccomandazioni dell'ONU all'Italia e l'indagine dell'UE sulla violenza sulle donne e sui servizi di sostegno alle vittime	11
ALLEGATI.....	15
1. Convenzione di Istanbul (in italiano, traduzione non ufficiale)	17
2. Sintesi del contenuto della Convenzione (estratto dal dossier del Servizio Studi della Camera n. 6/XVII, serie <i>Progetti di legge</i>).....	49
3. Manuale del Consiglio d'Europa sulla Convenzione di Istanbul (estratto relativo ai capitoli II-VII della Convenzione)	57
4. Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo. Mission to Italy, 15 June 2012	83
5. Violence against women: victim support. Review of the Beijing Platform for Action in the EU member States, 2012 (estratto relativo a "Legislative and policy measures to address domestic violence against women in the EU Member States and Croatia").....	109

NOTA INTRODUTTIVA

1. La Convenzione di Istanbul

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela.

Per entrare in vigore, la Convenzione necessita della ratifica di almeno 10 Stati, tra i quali 8 membri del CdE¹; al momento, **gli Stati firmatari sono 29** e le ratifiche 4 (Albania, Montenegro, Portogallo e Turchia). L'Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012, dopo l'approvazione da parte delle Camere (v. seduta del Senato del 20 settembre 2012 e della Camera dei deputati del 2 settembre 2012) di mozioni e di ordini del giorno volti a tale fine.

Negoziata dal Consiglio d'Europa, nel solco delle iniziative intraprese già dall'inizio degli anni Novanta per contrastare la violenza contro le donne, la Convenzione di Istanbul, articolata attorno ad un'architettura garantistica convenzionale basata sulle tre "P" (*Prevention, Prevention, Prosecution*) propria delle convenzioni negoziate dal Consiglio d'Europa, rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante aperto a alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione (Canada, Santa Sede, Giappone, Messico e Stati Uniti) e dell'Unione europea² - ed è questa vocazione tendenzialmente universalistica il suo valore aggiunto- e prevede una serie completa di misure destinate a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Convenzione riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione. Stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza sulle donne. Criminalizza alcune tipologie specifiche di reati, quali lo *stalking*, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata.

¹ Il Consiglio d'Europa comprende 47 Stati membri e copre la quasi totalità del continente europeo. Il Consiglio d'Europa ha recentemente stimato, a livello di Stati membri, il costo finanziario della violenza sulle donne in 34 miliardi di euro all'anno.

² Alla Convenzione, dopo la sua entrata in vigore, potrà essere invitato ad aderire qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa.

La Convenzione affronta inoltre la questione dell'approccio necessario per combattere con efficacia la violenza sulle donne e la violenza domestica, invitando tutti gli organismi, i servizi e le organizzazioni non governative (ONG) competenti e attive in questo campo a collaborare in modo coordinato. Stabilisce un meccanismo di controllo forte e indipendente (GREVIO) e assegna un ruolo specifico ai parlamentari per il monitoraggio della sua applicazione a livello nazionale. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è inoltre invitata a fare regolarmente un bilancio dell'attuazione di questo strumento internazionale.

Si segnala, al riguardo, che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha predisposto nel 2012 un [Manuale dei parlamentari per l'applicazione della Convenzione di Istanbul](#) che contiene un'ampia illustrazione dei contenuti dell'Accordo, delinea il ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase di firma, ratifica ed attuazione della Convenzione - in particolare, i parlamentari nazionali sono invitati a partecipare al monitoraggio del rispetto della Convenzione, in riconoscimento del ruolo importante da loro svolto nella sua applicazione e le Parti sono tenute a presentare loro i rapporti del gruppo di (GREVIO) per consultazione- e, infine, reca interessanti cenni comparatistici sulle politiche e sulle soluzioni normative nazionali adottate al 2012 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica (cfr. estratto in Allegato).

Per una più accurata sintesi del contenuto della Convenzione si fa rinvio a quella predisposta dal Servizio Studi della Camera dei Deputati nel dossier. n. 6 della XVII legislatura della serie *Progetti di legge*, riprodotta in Allegato.

2. Il dibattito parlamentare

Già in vista della firma della Convenzione, il Parlamento italiano, nella **XVI legislatura**, aveva rivolto al Governo numerosi atti di indirizzo.

Il 2 febbraio 2012 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno, in relazione alla legge comunitaria per il 2011, promosso dalle donne parlamentari componenti della Delegazione italiana presso il Consiglio d'Europa, che sollecitava la sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Unione europea e dell'Italia. Il 6 giugno dello stesso anno la Commissione Affari sociali della Camera ha approvato una risoluzione conclusiva di dibattito, che impegnava il Governo, tra l'altro, ad accelerare l'iter per l'adesione, in tempi brevi, dell'Italia alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Il 20 settembre 2012, il Senato ha inoltre approvato - anche in esito alle risultanze del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne riguardanti il nostro Paese ed in vista della sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Italia³ - un ordine del giorno (Poli Bortone e

³ V. *infra* e Rapporto in Allegato.

Castiglione), e sei mozioni (Carlino ed altri, Carloni ed altri, Bianconi ed altri, Franco ed altri, Aderenti ed altri, D'Alia ed altri, Baio ed altri) che impegnano il Governo a sottoscrivere la Convenzione di Istanbul).

Come ricordato, l'Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012.

Per quanto concerne invece i disegni di legge di ratifica, si ricorda che alla fine della XVI legislatura, era stato presentato al Senato, l'8 gennaio 2013, un disegno di legge di iniziativa governativa ([A.S. 3654](#)) corredato di relazione tecnica e analisi tecnico-normativa che, pur limitandosi ad una ratifica "secca" della Convenzione, all'art. 2 relativo all'ordine di esecuzione, ribadiva che l'esecuzione sarebbe avvenuta «nei limiti dei principi costituzionali, anche per quanto attiene alle definizioni contenute nella Convenzione» come già affermato con nota verbale del 27 settembre 2012, al momento della firma- in quanto, secondo la relazione illustrativa- "la Convenzione, nel preambolo e negli articoli, si richiama al «genere» di cui offre una definizione⁴ ampia ed incerta"; inoltre il comma 2 non escludeva che il Governo apponesse riserve, consentite dall'articolo 78, della Convenzione - essendo "intenzione del Governo Monti, al momento del deposito dello strumento di ratifica, apporre la riserva all'articolo 30" (indennizzo da parte dello Stato alle vittime).

Inoltre, sempre nella precedente legislatura erano state presentate, presso i due rami del Parlamento, sei iniziative legislative di natura parlamentare volte ad autorizzare la ratifica della Convenzione di Istanbul, Si tratta dell'A.S. 3390 (Serafini ed altri), dell'A.S. 3488 (Finocchiaro ed altri), dell'A.S. 3489 (Carlino ed altri), dell'A.S. 3562 (Allegrini ed altri); alla Camera, dell'A.C. 5489 (Mogherini ed altri) e dell'A.C. 5615 (Sbrollini ed altri). Tuttavia, l'*iter* dei disegni di legge ricordati non è mai stato avviato o si è interrotto per la fine della legislatura.

Nella **XVII legislatura**, la Camera dei Deputati ha esaminato 5 disegni di legge di iniziativa parlamentare - intendendo il Governo, come rappresentato dal Ministro Josefa Idem, "sostenere ed appoggiare i progetti di legge di iniziativa parlamentare presentati al riguardo, in considerazione dell'ampia convergenza dimostrata dalle forze parlamentari nonché dalla sollecitazione ad affrontare il problema proveniente dal Presidente della Camera dei Deputati"- e più precisamente gli AA.CC. nn. 118, 878, 881 e 940 e 968, pervenendo rapidamente all'adozione di un testo unificato.

In via di sintesi, si ricorda che le proposte di legge Spadoni e Di Vita (A.C. 878) e Migliore ed altri (A.C. 881) recano le consuete disposizioni previste dagli atti legislativi di autorizzazione alla ratifica: l'art. 1 contiene l'autorizzazione alla

⁴ L'art. 3, lettera c) della Convenzione recita: "con il termine *genere* ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini"

ratifica della Convenzione di Istanbul, l'art. 2 l'ordine di esecuzione mentre l'art. 3 reca la clausola di entrata in vigore.

La proposta di legge Bergamini ed altri (A.C. 940) reca inoltre un articolo (art. 3) di neutralità finanziaria per chiarire che l'attuazione della Convenzione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

L'iniziativa di legge Mogherini ed altri (A.C. 118) reca all'art. 3 la clausola di copertura, seppure priva di una quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione.

L'iniziativa di legge Meloni (A.C. 968) reca, all'art. 1, l'autorizzazione alla ratifica, all'art. 2 l'ordine di esecuzione, all'art. 4 la clausola di entrata in vigore, mentre all'art. 3 reca la copertura finanziaria a valere sul fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per l'anno 2013.

Il testo unificato, ora **A. S. 720**, reca le consuete disposizioni previste dagli atti legislativi di autorizzazione alla ratifica: l'art. 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Istanbul, l'art. 2 l'ordine di esecuzione, l'art. 4 reca la clausola di entrata in vigore, mentre l'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria per le misure amministrative di attuazione della Convenzione.

In Senato risultano abbinati all'A.S. 720 anche altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, gli A.A.S.S. 243 (Finocchiaro e al.), 641 (De Petris e al.) e 729 (Alberti Casellati e al.).

L'iniziativa Finocchiaro (A.S. 243) reca: all'art. 1 l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Istanbul, all'art. 2 l'ordine di esecuzione - dove tuttavia riaffiora la possibilità di apporre riserve che era presente nel ddl di iniziativa governativa-, l'art. 4 reca la clausola di entrata in vigore, mentre l'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria per le misure amministrative di attuazione della Convenzione (pur sotto la diversa rubrica "partecipazione italiana"). L'iniziativa De Petris (A.S. 641) reca autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore. L'iniziativa Alberti Casellati (A.S. 729) reca autorizzazione alla ratifica (art. 1), ordine di esecuzione (art. 2) ed entrata in vigore (art. 4), mentre l'art. 3 reca l'individuazione dell' "Autorità nazionale" responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure nazionali, prevista all'art. 10, par. 1, della Convenzione, nel Ministero dell'Interno.

Si ricorda anche, a titolo di completezza, che, contestualmente all'esame presso la Camera dei disegni di legge di ratifica, sono state presentate presso quel Ramo, sei mozioni che, pur diversificandosi tra loro per la diversa accentuazione della questione e talvolta anche nell'individuazione degli strumenti di contrasto, contengono nel dispositivo l'impegno per la rapida ratifica della Convenzione di Istanbul, ritenuta un caposaldo nella lotta contro la violenza di genere. Si tratta delle mozioni 1-00036 (Binetti ed altri), 1-00039 (Speranza ed altri), 1-00040 (Locatelli ed altri), 1-00041 (Brunetta ed altri), 1-00042 (Mucci ed altri), 1-00043 (Migliore ed altri), 1-00063 (Rondini ed altri), 1-00065 (Meloni ed altri). Le mozioni suddette sono state ritirate e sostituite da una mozione unitaria, la

mozione 1-00067, approvata all'unanimità in data 4 giugno 2013 che impegna il governo ad adottare, sostenere ed accelerare ogni iniziativa normativa volta a recepire nell'ordinamento interno il contenuto della Convenzione di Istanbul, tra l'altro tramite la creazione di un Osservatorio permanente nazionale (nel quale convergano flussi stabili di dati sulla violenza, provenienti dai vari Ministeri coinvolti, dall'Istat, dai centri antiviolenza e da istituzioni pubbliche e private) ed il ripristino e l'implementazione del fondo a sostegno del Piano nazionale di azione contro la violenza sulle donne.

3. Le Raccomandazioni dell'ONU all'Italia e l'indagine dell'UE sulla violenza sulle donne e sui servizi di sostegno alle vittime

Il **Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, Rashida Manjoo**, a seguito della missione condotta in Italia dal 15 al 26 gennaio 2012, ha presentato il suo **Rapporto sull'Italia**⁵ il 15 giugno 2012, in cui vengono esaminate le situazioni di violenza contro le donne nel nostro Paese, considerandone le cause e le conseguenze. Vengono inoltre analizzate le risposte del nostro Paese nel campo della prevenzione, protezione e punizione e della predisposizione dei rimedi contro la violenza sulle donne. A conclusione dell'esame, il Relatore speciale dà atto dello sforzo compiuto dal Governo per affrontare il problema della violenza contro le donne -sia con l'adozione di strumenti legislativi sia con l'istituzione di organi governativi preposti alla promozione e alla protezione dei diritti delle donne- rilevando tuttavia come ciò non si sia tradotto in una diminuzione del tasso di femminicidi né nel miglioramento delle condizioni di vita di molte donne, in particolare Rom, Sinti e migranti; richiama l'attenzione sulla necessità che resti prioritario fronteggiare la violenza contro le donne, pur nell'attuale quadro di risorse limitate. Conseguentemente, vengono espresse alcune **raccomandazioni**, particolarmente nel campo delle riforme legislative e di *policy*, tra le quali:

- istituire una struttura governativa unica responsabile esclusivamente della questione della uguaglianza di genere e della violenza sulle donne in particolare;
- creare un'istituzione nazionale indipendente sui diritti umani, con una sezione dedicata ai diritti delle donne;
- adottare una specifica legge sulla violenza contro le donne, per correggere l'attuale frammentazione che nella pratica si riscontra nell'interpretazione e nell'applicazione dei codici civile, penale e dei codici di procedura;

⁵ Riprodotto in Allegato.

- intervenire nella normativa sull'affido dei minori⁶ e abbinarvi previsioni rilevanti riguardo alla protezione delle donne vittime di violenza domestica;
- emendare il "pacchetto sicurezza" in generale e il reato di immigrazione clandestina in particolare, per consentire l'accesso alla giustizia alle donne migranti in situazione di irregolarità, senza paura di incorrere nella detenzione o nella deportazione.

Anche l'**Unione Europea** è intervenuta di recente sul tema della lotta alla violenza sulle donne e più specificamente sui servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica. Infatti, il Consiglio dell'UE il 6 dicembre 2012 nelle sue conclusioni ha rilevato che la violenza sulle donne deve essere condannata in quanto violazione dei diritti umani e non può essere giustificata da tradizioni o religione, e ha affermato inoltre che tale violenza "riguarda la società nel suo complesso e rappresenta un ostacolo alla partecipazione attiva delle donne nella società". Tali conclusioni sono state predisposte dalla presidenza cipriota di turno, sulla base di una ricerca pubblicata ai primi di dicembre 2012 dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) dal titolo "[La violenza sulle donne: il sostegno alle vittime](#)" che rappresenta una *review* dell'attuazione della Piattaforma di Azione di Pechino da parte degli Stati Membri dell'Unione Europea. La ricerca è il primo documento dei 27 più la Croazia, destinata a diventare il ventottesimo membro, che fornisce una serie completa di dati comparabili e attendibili sui servizi di sostegno per le donne vittime di violenza. La Piattaforma di Azione di Pechino, adottata nel 1995 dalla Quarta Conferenza mondiale sulle donne e sottoscritta da tutti gli Stati membri dell'UE, richiede, tra l'altro, a tutti gli Stati firmatari di formulare e attuare, a tutti i livelli appropriati, Piani di azione volti all'eliminazione delle violenze contro le donne e a stanziare adeguate risorse nel bilancio dello Stato nonché a mobilitare le risorse delle comunità locali per le attività connesse all'eliminazione della violenza contro le donne, incluse le risorse per attuare i piani d'azione ai livelli appropriati. Si ricorda anche che nel 2010-11, 25 Stati membri (eccetto Malta e Austria) e la Croazia risultavano aver provveduto ad adottare i rispettivi **piani nazionali d'azione per combattere la violenza domestica contro le donne**. Una disamina di questi piani d'azione nazionali è contenuta⁷ nel citato documento pubblicato dall'EIGE nel 2012, come pure, una sintetica rassegna delle misure nazionali in materia penale, delle ordinanze di protezione delle vittime di violenza, dei programmi alternativi alle sanzioni previste per coloro che commettono violenza, della formazione dei professionisti che si occupano di violenza domestica.

Si ricorda a tal riguardo che l'Italia ha provveduto all'adozione del [primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*](#) con il decreto del Ministro

⁶ Al paragrafo 42 del Rapporto viene riferito che l'affido congiunto dei minori è la norma in caso di separazione, anche nei casi in cui i figli abbiano assistito direttamente o indirettamente alle violenze domestiche e che a tale lacuna verrebbe posto rimedio in via d'interpretazione giurisprudenziale.

⁷ Cfr. capitolo 1.3 del citato documento, riprodotto in Allegato.

per le pari opportunità *pro tempore* l'11 novembre 2010. Il Piano costituisce, ad oggi, lo strumento principale per l'elaborazione e lo sviluppo da parte di tutti i soggetti coinvolti -sia pubblici sia privati - di azioni coordinate di prevenzione e contrasto alla violenza, nonché di protezione, tutela, inserimento e reinserimento delle vittime. Azioni incentrate su un approccio multidisciplinare a carattere trasversale, per la messa in rete sul territorio nazionale di tutte le competenze istituzionali e non, altamente specializzate.

Tra i più recenti sviluppi in materia di contrasto alla violenza sulle donne dei principali *partner* europei, si segnala che, a fine maggio 2013, la Spagna, già dotata di una legge organica di protezione integrale contro le violenze di genere dal 2004, ha annunciato un [Piano strategico delle pari opportunità](#) che si concentrerà particolarmente sulle opportunità nel lavoro e sulla lotta alla violenza di genere, che si inserisce nel più ampio ambito della Strategia nazionale per l'eliminazione della violenza di genere per il 2013-2016, in procinto di essere approvata dal governo. Oltre alla mobilitazione di risorse economiche, si prevede una riforma del codice penale e il rafforzamento delle misure di sostegno alle vittime di violenza.

La Francia, in risposta alla "grande causa nazionale del 2010" della lotta alla violenza contro le donne, si è dotata di una legge del 9 luglio 2010 n. 769 (violenza contro le donne, violenza nell'ambito della coppia e ricadute di queste ultime sui figli) adottata all'unanimità, dotandosi, tra l'altro, di un nuovo strumento di prevenzione: l'ordinanza di protezione delle vittime. Parallelamente, la Francia ha aggiornato il proprio [Plan de lutte](#) per il periodo 2011- 2013, aumentando le risorse del 30 per cento rispetto a quello precedente, continuando a concentrarsi su violenza domestica, matrimoni forzati, poligamia, ma dedicando attenzione e risorse anche alle violenze sul luogo di lavoro, la violenza sessuale e le aggressioni sessuali, i legami tra prostituzione e tratta degli esseri umani.

Anche il Regno Unito, già dotato di una legge sulla mutilazione genitale femminile dal 2003, dopo aver intrapreso nel 2012 la revisione della legge sullo stupro del 1997 per disciplinare due distinte ipotesi di *stalking*, ha recentemente aggiornato il proprio [Action Plan](#) riguardo alla violenza sulle donne, l'8 marzo 2013.

ALLEGATI

CONVENZIONE DI ISTANBUL
(IN ITALIANO, TRADUZIONE NON UFFICIALE)



Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa – N° 210

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza
domestica

Istanbul, 11 maggio 2011

The official languages of the Council of Europe are English and French (Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for information only.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

- 1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:
 - a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
 - c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
 - d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
- 2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione

- 1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
- 2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
- 3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
- 2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
 - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
 - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
- 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
- 4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 - Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

- 1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6 - Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Capitolo II - Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7 - Politiche globali e coordinate

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

- 2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
- 3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Articolo 8 – Risorse finanziarie

Le Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

- 1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
- 2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
- 3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

- 1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
 - a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

- 2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
- 4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III - Prevenzione

Articolo 12 - Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
- 3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
- 4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13 - Sensibilizzazione

- 1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.
- 2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14 - Educazione

- 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
- 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Articolo 15 - Formazione delle figure professionali

- 1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
- 2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16 - Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
- 3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 17 - Partecipazione del settore privato e dei mass media

- 1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
- 2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto

dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV – Protezione e sostegno

Articolo 18 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
- 3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
 - siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
 - siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
 - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 - mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
 - consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
 - soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.
- 4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.
- 5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolatoria o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19 – Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20 – Servizi di supporto generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23 – Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Articolo 27 – Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V – Diritto sostanziale

Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 30 – Risarcimenti

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
- 2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

- 3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

- 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33 – Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34 – Atti persecutori (*Stalking*)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35 – Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro

- 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
 - a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
 - b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
 - c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

- 2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37 - Matrimonio forzato

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
- b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
- c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39 - Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
- b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40 - Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41 - Favoreggiamento o complicità e tentativo

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42 - Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43 - Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Articolo 44 - Giurisdizione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:
 - a sul loro territorio; o
 - b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
 - c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
 - d da uno loro cittadino; o
 - e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- 2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- 3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.
- 4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla

condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

- 5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
- 6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.
- 7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.
- 2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
 - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
 - la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46 – Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
- c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;

- g il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
- h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
- i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47 - Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48 - Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI - Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49 - Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50 - Risposta immediata, prevenzione e protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
 - concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
 - emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
 - ove necessario, decise *ex parte* con effetto immediato;
 - disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
 - possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 – Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55 – Procedimenti d'ufficio e *ex parte*

- 1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una

segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 – Misure di protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
 - a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
 - b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
 - c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;
 - d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;
 - e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
 - f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;
 - g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
 - h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;
 - i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

- 2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57 – Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58 – Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII – Migrazione e asilo

Articolo 59 – Status di residente

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.
- 3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:
 - a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;
 - b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.
- 4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.
- 2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61 - Diritto di non-respingimento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII - Cooperazione internazionale

Articolo 62 - Principi generali

- 1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
 - a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b proteggere e assistere le vittime;
 - c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;
 - d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di

una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

- 3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'extradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
- 4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64 – Informazioni

- 1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.
- 2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.
- 3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65 – Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX – Meccanismo di controllo**Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**

- 1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
- 2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.
- 3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
- 4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
 - a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
 - b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
 - c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
 - d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
- 6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
- 7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67 – Comitato delle Parti

- 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
- 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.
- 3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68 - Procedura

- 1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.
- 2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.
- 3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.
- 4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
- 5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.
- 6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.
- 8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.
- 9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

- 10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.
- 11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.
- 12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.
- 13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.
- 14 Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.
- 15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69 - Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70 - Partecipazione dei Parlamenti al controllo

- 1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

- 3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X - Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71 - Relazioni con altri strumenti internazionali

- 1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
- 2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 - Emendamenti

- 1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.
- 3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
- 4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII - Clausole finali

Articolo 73 - Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74 – Composizione delle controversie

- 1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75 – Firma ed entrata in vigore

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.
- 2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.
- 4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76 – Adesione alla Convenzione

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.
- 2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77 – Applicazione territoriale

- 1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione

entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

- 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78 – Riserve

- 1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.
- 2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
 - Articolo 30, paragrafo 2;
 - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
 - Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
 - Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
 - Articolo 59.
- 3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
- 4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve

- 1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
- 2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale

informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

- 3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80 – Denuncia

- 1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
- d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
- e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
- f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Allegato - Privilegi e immunità (Articolo 66)

- 1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.
- 2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:
 - a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;
 - b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.
- 3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
- 4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.
- 5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.
- 6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.

SINTESI DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE (ESTRATTO DAL
DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA N. 6/XVII, SERIE
PROGETTI DI LEGGE)

1.1. I contenuti della Convenzione

La Convenzione si compone di un Preambolo, di 81 articoli raggruppati in **dodici Capitoli**¹, e di un Allegato.

Il Preambolo ricorda innanzitutto i **principali strumenti** che, nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, sono collegati al tema oggetto della Convenzione e sui quali quest'ultima si basa. Tra di essi riveste particolare importanza la **CEDAW** (Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) e il suo Protocollo opzionale del 1999 che riconosce la competenza della Commissione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne a ricevere e prendere in esame le denunce provenienti da individui o gruppi nell'ambito della propria giurisdizione.

Si ricorda che la CEDAW – universalmente riconosciuta come una sorta di Carta dei diritti delle donne – definisce "discriminazione contro le donne" "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo".

Si segnala che, sempre nell'ambito delle Nazioni Unite, nel 2009 è stato lanciato il **database sulla violenza contro le donne**, allo scopo di fornire il quadro delle misure adottate dagli Stati membri dell'Onu per contrastare la violenza contro le donne sul piano normativo e politico, nonché informazioni sui servizi a disposizione delle vittime.

Il Preambolo della Convenzione in esame riconosce inoltre che la violenza contro le donne è una manifestazione dei **rapporti di forza storicamente diseguali** tra i sessi ed aspira a **creare un'Europa libera da questa violenza**.

Gli **obiettivi** della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'**articolo 1**. Oltre a quanto già esplicitato nel titolo della Convenzione stessa, appare importante evidenziare l'obiettivo di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle **situazioni di conflitto armato (art. 2)**, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.

¹ I capitoli della Convenzione presentano le seguenti rubriche: "Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali" (cap. I), "Politiche integrate e raccolte dei dati" (cap. II), "Prevenzione" (cap. III), "Protezione e sostegno" (cap. IV), "Diritto sostanziale" (cap. V), "Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive" (cap. VI), "Migrazione e asilo" (cap. VII), "Cooperazione internazionale" (cap. VIII), "Meccanismo di controllo" (cap. IX), "Relazioni con altri strumenti internazionali" (cap. X), "Emendamenti alla Convenzione" (cap. XI).

Contestualmente alla firma, il Governo italiano ha depositato presso il Consiglio d'Europa una **nota verbale** con la quale ha dichiarato che “*applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali*”. Tale **dichiarazione interpretativa** - apposta anche a seguito di quanto chiesto al Governo con le mozioni approvate al Senato il **20 settembre 2012** – è motivata dal fatto che la **definizione di “genere”** contenuta nella Convenzione - l'**art. 3, lettera c)** recita: “con il termine *genere* ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini” - è ritenuta troppo ampia e incerta e presenta profili di criticità con l'impianto costituzionale italiano (cfr., al proposito, la relazione illustrativa al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – A.S. 3654 - presentato dal Governo Monti l'8 gennaio 2013).

L'**articolo 4** della Convenzione sancisce il principio secondo il quale ogni individuo ha il **diritto di vivere libero dalla violenza** nella sfera pubblica e in quella privata. A tal fine le Parti si obbligano a tutelare questo diritto in particolare per quanto riguarda le donne, le principali vittime della violenza basata sul genere (ossia di quella violenza che colpisce le donne in quanto tali, o che le colpisce in modo sproporzionato). Poiché la discriminazione di genere costituisce terreno fertile per la tolleranza della violenza contro le donne, la Convenzione si preoccupa di chiedere alle Parti l'adozione di tutte le norme atte a garantire la concreta applicazione del principio di parità tra i sessi corredate, se del caso, dall'applicazione di sanzioni.

I primi a dover rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione sono proprio gli Stati i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne (**art. 5**).

L'articolo 5 prevede anche un **risarcimento delle vittime** di atti di violenza commessi da soggetti non statali, che può assumere forme diverse (riparazione del danno, indennizzo, riabilitazione, ecc.). L'**indennizzo da parte dello Stato** è disciplinato dall'**art. 30, par. 2**, della Convenzione ed è accordato alle vittime se la riparazione non è garantita da altre fonti.

Il **Capitolo II** contiene una serie di altri impegni, di **carattere politico e sociale** che integrano le previsioni di prevenzione, tutela e sanzione contenute nei tre capitoli successivi. In particolare, l'**articolo 7** stabilisce che le politiche nazionali adottate ai fini dell'applicazione della Convenzione, debbano porre al loro centro i **diritti della vittima** e debbano essere il più possibile inclusive nei confronti di agenzie governative, enti e autorità nazionali e locali pertinenti.

Ampio spazio viene dato dalla Convenzione alla **prevenzione** della violenza contro le donne e della violenza domestica (**Cap. III**). La prevenzione richiede un profondo cambiamento di atteggiamenti e il superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tali forme di violenza. A tale scopo, la Convenzione impegna le Parti non solo ad adottare le misure legislative per prevenire la violenza, ma anche alla promozione di campagne di sensibilizzazione (**art. 13**), a favorire nuovi programmi educativi e a formare adeguate figure professionali.

Altro punto fondamentale della Convenzione è la **protezione delle vittime (Cap. IV)**. Particolare enfasi viene posta sulla necessità di creare meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che rivestono un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, o alle vittime di violenza domestica (**art. 18**). Per proteggere le vittime è necessario che sia dato rilievo alle strutture atte al loro accoglimento, attraverso un'attività informativa adeguata che deve tenere conto del fatto che le vittime, nell'immediatezza del fatto, non sono spesso nelle condizioni psico-fisiche idonee ad assumere decisioni pienamente informate.

I **servizi di supporto** possono essere generali (es. servizi sociali o sanitari offerti dalla pubblica amministrazione) oppure specializzati. Fra questi si prevede la creazione di case rifugio e quella di linee telefoniche di sostegno attive notte e giorno. Strutture *ad hoc* sono inoltre previste per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale (**artt. 20-24**).

La Convenzione stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare normative che permettano alle vittime di ottenere **giustizia, nel campo civile, e compensazioni, (Cap. V, artt. 29-32)** in primo luogo dall'offensore, ma anche dalle autorità statali se queste non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza (per i risarcimenti da parte dello Stato v. *supra*).

La Convenzione individua anche una serie di **reati** (violenza fisica e psicologica, sessuale, stupro, mutilazioni genitali, aborto forzato, molestie sessuali – **artt. da 33 a 41**), **perseguibili penalmente**, e promuove un'armonizzazione delle legislazioni per colmare vuoti normativi a livello nazionale e facilitare la lotta alla violenza anche a livello internazionale. Tra i reati perseguibili penalmente è inserito lo *stalking* (**art. 34**), definito il comportamento intenzionale e minaccioso nei confronti di un'altra persona, che la porta a temere per la propria incolumità.

Quanto al **matrimonio forzato (art. 37)**, vengono distinti i casi nei quali una persona viene costretta a contrarre matrimonio da quelli nei quali una persona viene attirata con l'inganno in un paese estero allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio; in quest'ultimo caso, è sanzionabile penalmente anche il solo adescamento, pur in assenza di celebrazione del matrimonio. Per i suddetti reati la Convenzione prevede l'obbligo delle Parti di adottare misure legislative o di altro tipo volte a garantire che le condotte tipiche delle varie fattispecie siano sottoposte a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

La Convenzione torna in più punti (art. 12, par. 5 e **art. 42**) sull'inaccettabilità di motivazioni fondate sulla "*cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto 'onore'*" a giustificazione delle violenze chiedendo tra l'altro alle Parti di introdurre le misure, legislative o di altro tipo, per garantire che nei procedimenti penali intentati per crimini rientranti nell'ambito della Convenzione, tali elementi non possano essere invocati come attenuante.

L'**articolo 44** disciplina la determinazione della **giurisdizione** competente a giudicare sui reati penali contemplati dalla Convenzione.

In materia di **sanzioni**, la Convenzione chiede alle Parti di adottare misure per garantire che i reati in essa contemplati siano oggetto di punizioni **efficaci, proporzionate e dissuasive**, commisurate alla loro gravità (**art. 45**).

Le circostanze aggravanti, conformemente alle disposizioni delle normative nazionali sono contemplate all'**articolo 46**.

La Convenzione contiene poi un ampio Capitolo (**Cap. VI**) di previsioni che riguardano le **inchieste giudiziarie, i procedimenti penali e le procedure di legge**, a rafforzamento delle disposizioni che delineano diritti e doveri nella Convenzione stessa.

Un Capitolo apposito (**Cap. VII**) è dedicato alle **donne migranti**, incluse quelle senza documenti, e alle donne **richiedenti asilo**, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere. La Convenzione mira ad introdurre un'ottica di genere nei confronti della violenza di cui sono vittime le migranti, ad esempio accordando ad esse la possibilità di ottenere uno *status* di residente indipendente da quello del coniuge o del partner (**art. 59**). Inoltre, viene stabilito l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione - ai sensi della Convenzione del 1951 sullo *status* dei rifugiati - (**art. 60**) e ribadito l'obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne (**art. 61**).

Nel **Capitolo VIII** (artt. da 62 a 65) vengono delineati gli impegni delle Parti al fine di ottenere una **cooperazione internazionale** per prevenire, combattere e perseguire gli atti di violenza domestica e contro le donne e per proteggere le vittime di tali reati. La cooperazione avviene anche attraverso la trasmissione di informazioni; i dati personali sono utilizzati in base agli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Convenzione europea sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale.

La Convenzione istituisce all'**art. 66 (Cap. IX)** un **Gruppo di esperti** sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (**GREVIO**) costituito da esperti indipendenti, incaricati di monitorare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Il monitoraggio avverrà attraverso questionari, visite, inchieste e rapporti sullo stato di conformità degli ordinamenti interni agli *standard* convenzionali, raccomandazioni generali, ecc.). I privilegi e le immunità dei membri del GREVIO sono oggetto **dell'Allegato alla Convenzione**.

L'**art. 67** stabilisce che il **Comitato delle Parti**, composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione, si riunisca per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione per eleggere i membri del GREVIO.

Risulta molto importante l'esplicita menzione dei Parlamenti nazionali (**art. 70**) che ricevono i rapporti del GREVIO e **partecipano al controllo delle misure attuative**, mentre un bilancio periodico dell'applicazione della Convenzione è affidato all'**Assemblea parlamentare del CdE**.

La possibilità di modificare la Convenzione è descritta all'**art. 72**. Una volta ricevuti dal Segretario generale del CdE, gli eventuali **emendamenti** dovranno essere da

quest'ultimo trasmessi a tutti gli Stati membri dell'organizzazione, alle altre Parti, all'Unione europea e ad ogni Stato invitato a firmare (la Convenzione è, in base all'**art. 75, par. 1**, aperta anche alla firma degli Stati non membri che hanno partecipato alla stesura della Convenzione e della Unione europea). L'emendamento è accettato dal Consiglio dei ministri dopo il suo esame e dopo la consultazione della Parti che non sono membri del CdE.

La **composizione delle eventuali controversie** avverrà, in base all'**art. 74**, mediante negoziato, conciliazione o arbitrato. Il Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa può proporre alle Parti delle procedure per la composizione delle controversie (**art. 74**).

Alla Convenzione potranno aderire, dopo la sua entrata in vigore, anche Stati non membri del CdE che non abbiano partecipato alla sua elaborazione alle condizioni previste dall'**art. 76**.

L'**articolo 78** circoscrive le disposizioni della Convenzione alle quali è possibile apporre **riserva**. Tra di esse quella contenuta nell'art. 30, par. 2 in materia di risarcimento da parte dello Stato

Riguardo l'articolo 30 della Convenzione, si ricorda che il Governo Monti aveva annunciato (si veda al proposito la relazione illustrativa al citato ddl A.S. 3654 presentato al Senato nella scorsa legislatura) la propria intenzione, al momento del deposito dello strumento di ratifica, di apporre la **riserva all'articolo 30, paragrafo 2**, prevista dall'articolo 78 della Convenzione stessa.

Si segnala, infine, che l'**Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa** ha predisposto un *Manuale dei parlamentari* per l'applicazione della Convenzione di Istanbul che contiene un'ampia illustrazione dei contenuti dell'Accordo e delinea il ruolo dei parlamentari nella sua attuazione²

² Il *Manuale* è consultabile presso l'URL <http://www.women.it/dire/images/pdf/iniziative/convenzioneistambulviolenza.pdf>.

MANUALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA CONVENZIONE DI
ISTANBUL (ESTRATTO RELATIVO AI CAPITOLI II-VII DELLA
CONVENZIONE)

Manuale del Consiglio d'Europa sulla Convenzione di Istanbul (estratto relativo ai capitoli II-VII della Convenzione)

Politiche integrate e raccolta dei dati

Capitolo II della Convenzione

Politiche globali e coordinate

La violenza sulle donne e la violenza domestica sono fenomeni complessi che richiedono l'adozione di misure di vasta portata da parte di numerosi soggetti e organismi diversi. L'esperienza ha dimostrato una diretta correlazione tra i risultati positivi ottenuti e la stretta collaborazione tra i vari

attori che operano in modo coordinato, quali le forze di polizia, le autorità giudiziarie, i servizi sociali, i servizi sanitari, le ONG attive a favore della protezione delle donne, gli enti di protezione dell'infanzia e altri partner pertinenti. Per queste ragioni, la Convenzione esorta a:

- ▶ predisporre un insieme completo di misure legislative, nonché politiche coordinate e trasversali;
- ▶ porre i diritti della vittima al centro di tutte le suddette misure;
- ▶ coinvolgere tutti i soggetti pertinenti, e in particolare gli enti governativi, le ONG e i parlamenti nazionali, regionali e locali, riconoscendo in tal modo l'importanza del ruolo svolto dai parlamentari e dai diversi poteri legislativi nei paesi Parti contraenti aventi un sistema federale.

Tale cooperazione deve essere ben definita e richiede l'adozione di protocolli e l'organizzazione di formazioni per garantire una visione e un approccio comune. Un buon esempio di cooperazione e di coordinamento è rappresentato dai Piani d'azione nazionali, che assegnano un ruolo preciso a ciascun organismo, comprese le ONG.

Nel **Regno Unito**, sono state istituite delle "Conferenze interistituzionali per la valutazione dei rischi" (MARAC), per permettere a tutti gli organismi locali competenti di riunirsi regolarmente per scambiare informazioni sulle vittime ancora esposte a un rischio elevato di violenza domestica (a rischio di essere uccise o di subire gravi lesioni). La possibilità di riunire tutti gli organismi nell'ambito di un'unica conferenza consente di predisporre un piano di sicurezza coordinato, orientato al rischio, al fine di sostenere la vittima. Sono operative oltre 250 MARAC in Inghilterra, nel Galles e in Irlanda del Nord, che gestiscono circa 53.000 casi all'anno (per maggiori informazioni www.caada.org.uk). In **Austria** e in **Germania**, sono stati creati dei centri antiviolenza, per coordinare la risposta dei diversi organismi competenti (case rifugio, forze dell'ordine, procura, autorità giudiziarie, protezione dei testimoni, protezione dell'infanzia) al verificarsi di episodi di violenza domestica o

sessuale (per maggiori informazioni sul centro anti violenza di Vienna, consultare www.interventionsstelle-wien.at o sul centro di Berlino www.big-berlin.info)

Organizzazioni non governative e società civile

Le ONG e la società civile svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella lotta contro la violenza. Le ONG gestiscono infatti la maggior parte dei servizi a favore delle vittime di violenza e organizzano attività di sensibilizzazione miranti a cambiare comportamenti e mentalità, ma le loro iniziative sono ostacolate dall'insufficienza e dalla precarietà dei mezzi finanziari a loro disposizione. La Convenzione mira a garantire un sostegno politico e finanziario più importante per le loro attività. Le Parti sono invitate a riconoscere, incoraggiare e sostenere il lavoro delle ONG, affinché possano condurre la loro azione nel miglior modo possibile, e a instaurare una cooperazione tra gli organismi statutari e le ONG, assicurando finanziamenti adeguati.

Raccolta dei dati e ricerca

La raccolta dei dati è indispensabile per comprendere la natura e la prevalenza della violenza sulle donne e della violenza domestica, al fine di predisporre politiche fondate su elementi reali e obiettivi per contrastare il fenomeno e valutare l'efficacia delle misure adottate. La Convenzione invita le Parti a raccogliere dati statistici a livello nazionale quali, ad esempio, le informazioni amministrative preparate dai vari servizi, dalle ONG e dal settore giudiziario. I rapporti devono fornire informazioni specifiche sulla vittima e sull'autore dell'aggressione quali età, sesso, tipo di violenza, legami tra l'aggressore e la vittima e luogo in cui è stato commesso l'atto. È inoltre richiesto alle Parti di sostenere la ricerca sulle cause e sulle conseguenze della violenza; sono altresì incoraggiate a realizzare indagini sulla popolazione, per determinare la portata e la frequenza del fenomeno. L'insieme di tali informazioni deve essere messo a disposizione del pubblico e del gruppo di esperti incaricato del monitoraggio della Convenzione.

In **Spagna**, la Legge organica del 2003 sulla violenza di genere ha previsto l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla violenza nei confronti delle donne, incaricato di raccogliere dati e fornire consulenze sulle questioni riguardanti la violenza di genere (Articolo 30). Si tratta di un organo collegiale, che fa capo al Ministero del Lavoro e degli Affari sociali e fornisce consulenze e analisi, gestisce la collaborazione istituzionale, prepara rapporti e studi e proposte di azione in questo campo. Associa al proprio funzionamento le comunità autonome, gli enti locali, gli attori sociali, le associazioni di consumatori e le organizzazioni femminili di dimensione nazionale, nonché le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

Prevenzione

Capitolo III della Convenzione

I comportamenti, i pregiudizi, gli stereotipi sessisti, gli usi e costumi o le tradizioni fondati sulla convinzione dell'inferiorità di un sesso rispetto all'altro influenzano i modelli di comportamento che contribuiscono a perpetuare la violenza. Per prevenire ogni forma di violenza sulle donne e di violenza domestica, le Parti contraenti della Convenzione sono tenute ad adottare una serie di misure che dovranno essere attuate a livello nazionale, al fine di:

- ▶ promuovere il cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti;
- ▶ prendere in considerazione i bisogni delle persone vulnerabili, concentrandosi sul rispetto dei diritti umani;
- ▶ incoraggiare tutti gli individui, e in particolare gli uomini e i ragazzi, a prevenire la violenza;
- ▶ vigilare affinché la cultura, gli usi e i costumi o la religione non siano utilizzati come pretesto per giustificare la violenza;
- ▶ promuovere programmi e attività destinati ad aumentare l'autonomia e l'emancipazione delle donne.

Le misure di prevenzione comprendono in particolare:

- ▶ la **sensibilizzazione**: è essenziale sensibilizzare l'opinione pubblica e condurre campagne per denunciare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Tali iniziative contribuiscono a informare la popolazione e aiutano a riconoscere le diverse forme di violenza, a prendere posizione e a combatterle. È ugualmente importante garantire un'ampia diffusione di informazioni per permettere alle vittime di sapere dove trovare aiuto e quali tipi di supporto sono disponibili, in particolare pubblicizzando il servizio telefonico nazionale gratuito di assistenza alle vittime di violenza sulle donne.

Nel 2004, in **Turchia**, il giornale a maggiore diffusione nazionale, Hürriyet, ha lanciato una campagna contro la violenza domestica, esempio unico in cui un media privato ha partecipato agli sforzi per cambiare i comportamenti e sensibilizzare la società sul problema della violenza domestica. La campagna ha ottenuto il supporto e la cooperazione di autorità locali, esponenti politici, leader religiosi, leader di opinioni e ONG femminili.

Dal 2006 al 2008, il **Consiglio d'Europa** ha condotto una vasta campagna europea per combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, proseguita da 25 Stati membri in quanto campagna nazionale per sensibilizzare il vasto pubblico sul problema.

Nel 2008, il Segretario generale delle **Nazioni Unite** ha dato avvio a una campagna di sette anni "Uniti per porre fine alla violenza contro le donne" per mobilitare supporti politici e finanziari a favore di tale progetto (UNite).

- ▶ **Educazione**: gli atteggiamenti e i comportamenti si imparano fin dalla più tenera età ed è pertanto fondamentale insegnare ai bambini i valori di uguaglianza e di reciproco rispetto nei rapporti con gli altri. Le Parti sono incoraggiate a includere nei programmi scolastici a tutti i livelli di insegnamento dei materiali didattici sui temi della parità tra i sessi e a promuovere tali principi nelle strutture di istruzione non formale, quali i centri comunitari e sportivi.

In **Svizzera**, un corso sulla violenza domestica, la violenza sessuale e la violenza dei giovani fa parte dei programmi delle scuole statali. L'UNICEF ha avviato un vasto programma educativo intitolato "Safe and Enabling Schools" (Scuole sicure e stimolanti), comprendente in particolare un'importante campagna per eliminare la violenza tra i bambini. Scopo della campagna è creare un ambiente sicuro per tutti gli allievi delle scuole primarie e secondarie. In Croazia, la campagna è stata condotta in oltre 400 scuole.

- ▶ **Formazione delle figure professionali:** occorre fornire un'adeguata formazione a tutte le persone che, per via della loro professione, si occupano di questioni riguardanti la prevenzione e l'individuazione della violenza, l'uguaglianza tra i sessi, i bisogni delle vittime, la prevenzione della vittimizzazione secondaria e della rivittimizzazione e la promozione della cooperazione interistituzionale.

In **Danimarca**, la violenza domestica è stata inserita nei programmi di studio degli studenti di medicina, degli infermieri e dei futuri funzionari della sanità. È inoltre una materia di studio per certe specializzazioni in medicina, ad esempio ginecologia, medicina generale e psichiatria. Nel Regno Unito, esistono programmi di formazione specifica per i giudici che trattano casi di violenza domestica e che hanno l'obbligo di seguire tali corsi se vogliono specializzarsi in questo campo. In **Spagna**, la creazione di giurisdizioni specializzate per i casi di violenza domestica ha ugualmente fornito l'opportunità di proporre una formazione specifica ai giudici e ai magistrati.

- ▶ **Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento:** la Convenzione pone a carico delle Parti l'obbligo di istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di violenza domestica e di reati di natura sessuale, per insegnare loro ad adottare comportamenti non violenti, ad assumere la responsabilità dei loro atti e a riflettere sui loro atteggiamenti nei confronti delle donne. Nel predisporre i programmi di trattamento per prevenire la recidiva, si deve dare la priorità alla sicurezza e ai diritti fondamentali delle vittime e alle

misure di sostegno e tali programmi devono essere organizzati e attuati, ove possibile, in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Nel **Regno Unito**, l'ONG Respect ha elaborato delle norme per l'approvazione dei programmi di prevenzione della violenza domestica e dei servizi di sostegno integrato che si occupano degli autori di violenza domestica. Il progetto "Lavoro con gli autori di violenze coniugali in Europa" del **programma Daphne** dell'Ue ha fissato delle norme per i programmi destinati ai responsabili di violenze coniugali. In **Germania**, l'ONG "Centro di informazione di Monaco per gli uomini" (Münchner Informationszentrum für Männer e.V.) propone corsi di gestione della collera, programmi per uomini violenti e per autori di reati sessuali, oltre che consigli in materia di affidamento dei figli per i genitori che hanno chiesto il divorzio a causa di violenze domestiche.

Protezione e sostegno

Capitolo IV della Convenzione

Per prevenire il rischio di esporre le vittime ad altri atti di violenza e favorire il loro recupero fisico, psicologico e sociale, è essenziale garantire loro le migliori forme di sostegno e di protezione possibili. La Convenzione elenca una serie di misure destinate a garantire tale protezione, tra cui:

- ▶ adottare misure urgenti di allontanamento, per vietare agli autori di violenze l'accesso al domicilio familiare e ordinanze di ingiunzione o di protezione;
- ▶ accertarsi che le vittime siano informate dei loro diritti e sappiano dove e come ottenere aiuto;
- ▶ proporre servizi di sostegno specializzati;
- ▶ incoraggiare le segnalazioni di episodi di violenza da parte di testimoni e di figure professionali;
- ▶ proteggere e sostenere i bambini testimoni di violenze.

Servizi di supporto specializzati

Per fornire un adeguato sostegno alle donne vittime di violenza sono indispensabili dei servizi di supporto specializzati, che adottino un approccio sensibile alle questioni di genere, in modo da potere rispondere ai bisogni delle vittime, molte delle quali hanno subito atti ripetuti di violenza e sono traumatizzate. Certi gruppi specifici presentano bisogni particolari, per esempio le donne più giovani, le immigrate, o le donne con disabilità. I bisogni in materia di supporto variano a seconda del tipo di violenza subita ed è pertanto necessario predisporre servizi specifici, quali ad esempio i centri di accoglienza per le vittime di stupri e di aggressioni sessuali, o case rifugio. Alcune donne hanno bisogni assistenziali complessi, che richiedono un supporto specializzato. I servizi di supporto specializzato devono:

- ▶ essere disponibili immediatamente e garantiti nel breve e nel lungo periodo;
- ▶ essere disponibili su tutto il territorio del paese;
- ▶ essere accessibili a tutte le vittime e ai loro bambini (e in una lingua a loro comprensibile);
- ▶ disporre di personale qualificato e di risorse e fondi adeguati;
- ▶ promuovere l'autonomia delle vittime.

La città di **Bruxelles** ha creato un servizio speciale chiamato "Ufficio per l'assistenza alle vittime da parte della polizia", che accoglie le vittime, i membri della famiglia e i testimoni degli atti di violenza, fornisce consigli e assistenza agli agenti di polizia nel loro lavoro. Il personale è composto da psicologi e criminologi. In Svezia, il Centro nazionale per donne maltrattate e violentate fornisce formazioni e consulenze pratiche al personale medico e sanitario in materia di violenza sessuale e rappresenta inoltre il centro nazionale di risorse per raccogliere informazioni specializzate sulla questione.

Sostegno alle vittime di violenza sessuale

- ▶ Le vittime di violenze sessuali, e in particolare di stupri, richiedono cure mediche immediate, un esame medico-legale e un sostegno per superare il trauma subito, nonché un sostegno psicologico nel tempo, fornito da personale specializzato, altamente qualificato e dotato di particolare sensibilità. È per questo necessaria la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per le vittime di stupri e di violenze sessuali. Al riguardo, la Task Force del Consiglio d'Europa per combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica raccomanda la creazione di un centro antiviolenza ogni 200.000 abitanti.

Dagli anni ottanta, il **Regno Unito** ha creato dei centri per le donne vittime di aggressioni sessuali (SAC/SARC), la cui missione è fornire risposte medico-legali di qualità e consigli immediati alle vittime di un'aggressione sessuale recente. La **Norvegia** ha istituito in ogni contea dei centri di supporto alle vittime di stupro e violenza sessuale, collegati ai servizi di pronto soccorso intercomunali. La **Svezia** ha creato un Centro nazionale per donne maltrattate e violentate, che propone visite mediche, cure e sostegno alle vittime.

Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

Nelle famiglie in cui sono frequenti gli atti di violenza, i figli generalmente vi assistono e possono subire anch'essi dei maltrattamenti; in ogni caso sono esposti a gravi traumi. I servizi antiviolenza devono prendere in considerazione i bisogni dei bambini testimoni di comportamenti violenti e proporre un sostegno psicosociale adeguato. Qualsiasi intervento in questo campo deve essere realizzato nell'interesse superiore del bambino.

Il Piano d'azione contro la violenza sulle donne, in **Svezia**, fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia per porre in risalto il fatto che hanno ugualmente diritto alla protezione i bambini che hanno "soltanto" assistito ad atti di violenza commessi contro adulti in seno alla loro famiglia.

Segnalazioni da parte delle figure professionali

La maggior parte degli episodi di violenza contro le donne non sono segnalati. Avvengono spesso entro le mura domestiche e le vittime soffrono in silenzio. È per questo tanto più difficile proteggere le vittime, prevenire nuove violenze e perseguire penalmente i responsabili. Spesso certe figure professionali (ad esempio medici, psicologi e assistenti sociali) sanno che sono stati commessi atti di violenza e temono che possano ripetersi, ma non possono segnalarli, per non violare le norme che regolano il segreto professionale. La Convenzione prevede che siano adottate le misure necessarie affinché tali figure professionali possano derogare alle norme del segreto professionale, se lo ritengono opportuno, e segnalare alle autorità i casi in cui pensano che siano stati commessi gravi atti di violenza e hanno timore che possano ripetersi.

In **Spagna**, la Legge organica che prevede l'adozione da parte dei tribunali di ordinanze di protezione delle vittime di violenza domestica fa obbligo agli organismi e agli enti pubblici e privati che sono a conoscenza di episodi di violenza domestica di segnalarli al magistrato o al pubblico ministero responsabile, al fine di avviare un procedimento per l'adozione di un'ordinanza di protezione.

Diritto sostanziale

Capitolo V della Convenzione

La Convenzione introduce una serie di misure in materia di diritto civile e penale volte a colmare le attuali lacune legislative che devono affrontare numerose vittime di violenza di genere e di violenza domestica quando chiedono giustizia. Tra tali carenze si possono citare l'assenza di un meccanismo di risarcimento, i problemi legati all'affidamento dei figli, o anche il fatto che numerose forme di comportamento violento non sono considerate reato in molti Stati membri.

Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

L'obiettivo di questa disposizione è quello di fornire vie di ricorso civili che consentano ai tribunali di pronunciare l'ordine di cessare un determinato

comportamento e permettano alle vittime di richiedere l'emissione di un'ordinanza, ad esempio un'ingiunzione, un ordine di allontanamento dal domicilio familiare, un ordine restrittivo o il divieto di avvicinamento. Tali ordinanze costituiscono importanti misure cautelari, poiché impediscono all'autore dei fatti di avvicinare le vittime a casa o nel loro quartiere. Nei casi di violenza domestica possono offrire alla vittima una tutela più lunga rispetto all'ordine di protezione urgente.

La protezione delle donne contro ogni forma di violenza e di violenza domestica è di competenza dello Stato, ed è sua responsabilità vigilare affinché le autorità si sforzino di prevenire e di punire tali atti e di condurre le relative indagini. Qualora le autorità vengano meno all'obbligo di sostenere e tutelare in modo adeguato le vittime, devono essere predisposte vie di ricorso civili perché possano ottenere riparazione.

*Nella causa **Bevacqua e S. c. Bulgaria**, la ricorrente lamentava di essere stata continuamente picchiata dal marito. Per questo lo aveva lasciato e aveva chiesto il divorzio, conducendo con sé il figlio di tre anni. Tuttavia asseriva che il marito ha continuato a maltrattarla. Era stata ospitata per quattro giorni con il figlio in una casa rifugio per donne maltrattate, ma sarebbe stata avvertita che rischiava una denuncia per sottrazione di minore. Aveva richiesto e ottenuto dal tribunale l'affidamento congiunto, ma a suo dire il marito non l'aveva rispettato. La ricorrente asseriva che il fatto di avere denunciato il marito per maltrattamenti ha provocato nuove violenze. La sua richiesta di affidamento temporaneo del figlio non è stata trattata in priorità e ha ottenuto l'affidamento soltanto dopo che è stato pronunciato il divorzio, più di un anno dopo. È stata nuovamente picchiata dall'ex marito l'anno seguente, e la sua domanda di avviare un procedimento penale è stata rifiutata con la motivazione che si trattava di un "fatto privato", che richiedeva una procedura di diritto privato. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso riconoscendo una violazione dell'Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), poiché le autorità bulgare hanno mancato al loro dovere di adottare le misure necessarie per punire e controllare*

il comportamento del marito della ricorrente. La Corte ha inoltre sottolineato che il fatto di considerare il caso un “fatto privato” era incompatibile con l’obbligo delle autorità di tutelare la vita familiare della ricorrente.

Risarcimento

La Convenzione enuncia il diritto a ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa di uno qualsiasi dei reati previsti nel suo campo di applicazione. In primo luogo, il principale responsabile è l’autore della violenza ed è tenuto al risarcimento dei danni, ma le Parti hanno l’obbligo sussidiario di accordare un adeguato risarcimento nei casi in cui la vittima abbia subito gravi lesioni corporali o seri pregiudizi alla salute.

Tale obbligo sussidiario non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all’autore del reato il rimborso per il risarcimento concesso, purché sia pienamente presa in considerazione la sicurezza della vittima.

Nel 1976, la **Germania** ha promulgato la Legge relativa al risarcimento delle vittime di reati di violenza, quali stupro, aggressione sessuale, aggressione fisica e omicidio, che garantisce un risarcimento per i danni subiti (spese mediche, assistenza psicologica, incapacità lavorativa, ecc.).

Affidamento dei figli, diritti di visita e sicurezza

Gli autori di atti di violenza hanno talvolta utilizzato il loro diritto di visita ai figli per aggredire nuovamente la vittima e commettere gravi violenze e perfino omicidi. Tutte le misure giuridiche miranti a tutelare le vittime dovrebbero essere coerenti. Per esempio, se un tribunale civile ha imposto al responsabile il divieto di avvicinare la vittima, un giudice del tribunale della famiglia non dovrebbe autorizzare tali visite. La Convenzione intende quindi garantire che siano presi in considerazione gli episodi di violenza significativi al momento di decidere l’affidamento e i diritti di visita dei figli, nell’interesse superiore di questi ultimi.

Forme di violenza

La Convenzione invita le Parti a criminalizzare una serie di forme di violenza, tra cui in particolare:

- ▶ la **violenza psicologica**: il fatto di intimidare, molestare e minacciare intenzionalmente una persona per un determinato periodo, traumatizzandola. Nell'ambito di una relazione, la violenza psicologica può spesso essere seguita da violenza fisica e sessuale.

In **Francia**, il reato di violenza psicologica è stato introdotto nel Codice penale nel 2010. Può comportare pene severe, che vanno da tre anni di detenzione a un'ammenda di 75.000 euro.

- ▶ **Stalking (atti persecutori)**: il fatto di minacciare intenzionalmente una persona seguendola ripetutamente, cercando di entrare in contatto con lei o informandola che è osservata, portandola a temere per la propria incolumità. Può comprendere il fatto di danneggiare le proprietà, di prendere a bersaglio la famiglia, gli amici, o gli animali domestici di una persona o di diffondere false informazioni su internet.

Sebbene in linea di massima la violenza psicologica e lo stalking debbano essere penalizzati, la Convenzione ammette delle riserve, per consentire alle Parti il cui ordinamento giuridico prevede sanzioni non penali per questi tipi di comportamento di disporre di un margine di manovra sufficiente. Tuttavia in tali casi le sanzioni non penali devono essere effettivamente applicate e devono essere sufficientemente severe per punire il colpevole e impedirgli di ricominciare in futuro.

In **Italia**, gli atti persecutori sono diventati reato penale nel 2009, e possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'autore è l'ex coniuge o se ha avuto una relazione intima con la vittima, la pena può essere aumentata fino a sei anni di reclusione. Lo stesso vale se la vittima è un minore.

- ▶ **Violenza sessuale, compreso lo stupro**: atto sessuale non consensuale compiuto su una persona, che può includere la penetrazione

di una qualunque parte del corpo con una qualunque parte del corpo del violentatore, o con un oggetto. I reati di violenza sessuale spesso restano impuniti, se le vittime non sono credute quando non possono dimostrare che hanno cercato di resistere all'aggressore. Per rimediare a tale lacuna, la Convenzione prevede che debbano essere prese in considerazione le circostanze, al momento di valutare se l'atto era consensuale o meno, indipendentemente dal fatto che la vittima abbia o meno opposto una resistenza fisica. Tale disposizione si applica anche allo stupro coniugale e a quello commesso sull'ex coniuge o sull'attuale o ex partner.

La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea generale delle **Nazioni Unite** nel 1993, cita esplicitamente lo stupro coniugale tra le forme di violenza perpetrate sulle donne.

- ▶ **Molestie sessuali:** qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Anche in questo caso, la Convenzione autorizza le Parti a punire tale comportamento con una sanzione non penale, civile o amministrativa.
- ▶ **Matrimonio forzato:** l'atto intenzionale di costringere con la forza o con minacce psicologiche un adulto o un minore a contrarre matrimonio o condurlo all'estero allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Nel **Regno Unito**, la campagna condotta dall'ONG Southall Black Sisters ha permesso di elaborare delle linee guida per la polizia sui matrimoni forzati e di migliorare la risposta del Ministero britannico degli Affari esteri nei casi in cui dei cittadini britannici sono costretti a contrarre matrimonio in un altro paese. Il Codice penale della **Bulgaria** penalizza il fatto di forzare qualcuno a contrarre matrimonio e di rapire una donna allo scopo di costringerla al matrimonio.

- ▶ **Mutilazioni genitali femminili (FGM):** comprendono tutti gli atti intenzionali che alterano o danneggiano gli organi genitali femminili per ragioni non mediche. Sono interventi irreversibili e sono generalmente effettuati senza il consenso della vittima. La Convenzione prevede ugualmente delle sanzioni penali per chiunque assista l'autore di tali atti.

In **Austria**, fino al 2001, le violazioni dell'integrità fisica di una persona non erano punibili quando erano effettuate con il consenso dell'interessato. Di conseguenza, le pratiche di mutilazione genitale femminile non erano perseguibili se il genitore o il tutore della bambina dava il suo consenso. Dopo la revisione del Codice penale, l'Austria ha garantito che non possa essere dato alcun consenso a una "mutilazione o lesione degli organi genitali mirante a provocare una perdita permanente di sensazione sessuale".

- ▶ **Aborto forzato e sterilizzazione forzata:** il fatto di praticare un aborto su una donna senza il suo consenso informato preliminare, oppure di praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere la capacità riproduttiva naturale di una donna, senza il suo consenso informato preliminare o la sua comprensione dell'intervento.

Favoreggiamento o complicità e tentativo

Chiunque assista intenzionalmente, incoraggi o sostenga l'autore di reati di violenza psicologica, fisica o sessuale, di atti persecutori, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, o aborto forzato e sterilizzazione forzata è ugualmente colpevole di reato penale ai sensi della Convenzione. Questa disposizione copre i reati penali, amministrativi e civili. È ugualmente considerato reato il fatto di tentare intenzionalmente di commettere atti di violenza fisica o sessuale, costringere a contrarre matrimonio, praticare mutilazioni genitali femminili o un aborto forzato o una sterilizzazione forzata.

Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

Per lottare contro le cause profonde della violenza sulle donne e porre fine a determinati atteggiamenti che contribuiscono a perpetuare tale violenza, la Convenzione sancisce il principio che tali comportamenti illeciti non possono essere tollerati in nessuna circostanza. Pertanto la cultura, la religione, le tradizioni o altre ragioni personali non possono essere addotte come scusa per giustificare atti di violenza commessi sulle donne o violenza domestica, né accettate come motivazioni da parte dei tribunali nell'interpretazione della legge. Gli atti di violenza commessi per questi motivi sono spesso compiuti da minori troppo giovani per essere perseguiti penalmente, incoraggiati da un adulto della famiglia o da un membro della comunità. Per porre rimedio a tale lacuna, le Parti devono stabilire la responsabilità penale degli istigatori di tali reati.

Giurisdizione

Sono applicati i principi in materia di giurisdizione analoghi a quelli di altre Convenzioni del Consiglio d'Europa, al fine di garantire che:

- ▶ le Parti siano tenute a punire gli autori di reati penali commessi sul loro territorio, a bordo di nave battente la loro bandiera o di velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge o commessi da un loro cittadino o da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio;
- ▶ le Parti siano incoraggiate a cercare di perseguire qualunque reato commesso in un altro paese contro loro cittadini o contro persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio, al fine di tutelarli;
- ▶ qualsiasi cittadino che abbia commesso reati quali violenze sessuali, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato o sterilizzazione forzata sia punito dalle Parti anche se l'atto è stato compiuto all'estero e indipendentemente dal fatto che tali atti siano considerati reato penale o meno nel paese in cui sono stati

- ▶ commessi, che la vittima abbia o meno sporto denuncia e che le autorità del luogo ove è stato commesso abbiano o meno aperto un'inchiesta.
- ▶ l'autore dell'atto domiciliato sul loro territorio sia perseguito dalle Parti sul loro territorio, se non è richiesta l'extradizione verso il paese dove è stato commesso il reato o verso il paese della vittima.

Sanzioni e misure repressive

Le Parti sono tenute a garantire che le sanzioni applicate per i reati previsti dalla Convenzione rispecchino la gravità degli atti commessi e siano "efficaci, proporzionate e dissuasive" e possano includere la reclusione o la privazione della patria potestà, qualora l'interesse superiore del minore, che può comprendere la sicurezza della vittima, non possa essere garantito in nessun altro modo.

Circostanze aggravanti

La Convenzione prevede pene più severe in certe circostanze, ad esempio nel caso in cui il reato sia stato commesso da un membro della famiglia ristretta, ripetutamente, contro una persona particolarmente vulnerabile, su un bambino o in presenza di un bambino, da più persone, con estrema violenza, con l'uso o la minaccia di un'arma, abbia provocato gravi danni alla vittima o l'autore sia stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

In **Spagna**, a seguito dell'adozione della Legge organica sulla violenza di genere, è stato modificato l'Articolo 148 del Codice penale per aggravare la pena se l'aggressione è stata commessa contro il coniuge (o l'ex coniuge) o una persona con la quale l'aggressore ha avuto una relazione intima, che abbiano o meno coabitato. In **Belgio**, il codice penale non prevede il reato specifico di violenza domestica. Tuttavia, la violenza fisica esercitata dal coniuge (o dall'ex coniuge) o partner è considerata reato aggravato ed è punita con pene più severe.

Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle condanne obbligatorie

Il ricorso a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti è vietato quando si sono verificati casi di violenza, poiché nella mediazione la vittima e il suo aggressore non sono in condizioni di parità. Se è stata commessa una delle forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, si tratta di un reato penale, che deve essere perseguito come tale. Se viene inflitto all'autore del reato il pagamento di una multa, le Parti devono accertarsi che la sanzione non provochi indirettamente difficoltà finanziarie per la vittima. Le vittime fanno spesso parte della famiglia dell'aggressore e una multa può avere ripercussioni sul reddito della famiglia o sul pagamento della pensione alimentare.

Indagini, procedimenti penali, diritto processuale e misure protettive

Capitolo VI della Convenzione

Valutazione e gestione dei rischi

Numerose vittime di violenza ricevono serie minacce o perfino minacce di morte da parte del loro aggressore, soprattutto se lo hanno lasciato o se l'aggressore è stato incriminato. Per tutelare la vittima in tutte le fasi dell'indagine, tutte le autorità competenti devono collaborare per valutare il livello di rischio al quale è esposta la vittima e predisporre un piano di gestione dei rischi. La valutazione deve ugualmente accertare se l'autore degli atti di violenza possiede un'arma da fuoco o vi ha accesso. In tali casi, le Parti potrebbero adottare delle misure per la confisca immediata delle armi e delle munizioni, al fine di tutelare la vittima.

Nel **Regno Unito**, le conferenze interistituzionali di valutazione dei rischi (MARAC) si riuniscono una volta al mese per esaminare i casi riguardanti le vittime ad alto rischio, scambiare informazioni e adottare provvedimenti destinati a prevenire danni alla vittima e ai figli. Riuniscono vari organi e servizi pubblici, tra cui la polizia, i servizi che controllano la libertà condizionata, gli enti locali, i servizi sanitari e gli

istituti per le case popolari, le case rifugio e i servizi di sostegno. Tali conferenze elaborano programmi individuali per migliorare la sicurezza delle vittime e svolgono un ruolo essenziale per individuare e colmare eventuali lacune a livello delle informazioni.

Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Per fornire una protezione immediata alla vittima, la Convenzione prevede l'allontanamento dal domicilio familiare del responsabile di violenza domestica, separandolo fisicamente dalla vittima, al fine di prevenire il ripetersi delle violenze. Il fatto di allontanare l'aggressore, anche se è il proprietario dell'alloggio, evita nuovi traumi alla vittima, che sarebbe altrimenti costretta a lasciare l'abitazione, spesso con i figli, per metterli al riparo dai rischi. Spetta alle Parti stabilire quale autorità debba disporre del potere di emettere il provvedimento di allontanamento dal domicilio familiare, ma la sicurezza della vittima o della persona a rischio deve essere la preoccupazione prioritaria.

Ordinanze di ingiunzione o di protezione

Le Parti devono accertarsi che le ordinanze di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione, al fine di allontanare il responsabile delle violenze e impedire ogni contatto con la vittima per un determinato periodo. Per garantire una protezione immediata, tali ordinanze devono essere:

- ▶ ottenibili senza oneri finanziari eccessivi per la vittima;
- ▶ concesse per una protezione immediata;
- ▶ disponibili indipendentemente da altri procedimenti giudiziari (o contestualmente);
- ▶ autorizzate a essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi;
- ▶ ottenute su domanda di una delle parti unicamente;

- ▶ ottenute senza pregiudizio dei diritti dell'accusato a un equo processo.

In **Austria** la legge relativa alla protezione contro la violenza domestica autorizza la polizia ad allontanare dal domicilio familiare l'autore degli atti di violenza per un periodo di dieci giorni, come misura preventiva, senza che sia necessario il consenso della vittima o senza che l'abbia richiesto (ex officio). Nelle 24 ore seguenti, la polizia deve trasmettere un rapporto a un centro di intervento, che propone consigli approfonditi alla vittima. Uno degli obiettivi di questa forma di consulenza è di permettere alla vittima di decidere con cognizione di causa se presentare o meno una richiesta di ordinanza di protezione a lungo termine (fino a tre mesi) presso il tribunale della famiglia. Possono beneficiare di tali tipi di ordinanze di protezione non soltanto il coniuge o il partner, ma anche altre vittime potenziali, per esempio tutte le persone che coabitano in un contesto familiare.

Misure di protezione

Per garantire nel corso dei procedimenti giudiziari il rispetto dei diritti delle vittime ed evitare che subiscano nuovi traumi durante il processo, è richiesto alle Parti di introdurre una serie di misure di protezione, miranti in particolare a:

- ▶ garantire che la vittima, la sua famiglia e i testimoni siano protetti dal rischio di intimidazioni o di rappresaglie;
- ▶ fornire informazioni circa la situazione del loro aggressore (rimesso in libertà, evaso) alle vittime particolarmente esposte al pericolo;
- ▶ fornire informazioni sui servizi disponibili, sull'andamento dell'indagine e sul seguito dato alla loro denuncia;
- ▶ dare alle vittime la possibilità di essere ascoltate e di fornire delle prove, di testimoniare senza essere in presenza dell'autore dell'aggressione e tutelare la loro vita privata e la loro identità;

- ▶ garantire alle vittime servizi linguistici gratuiti quando sono parti del processo o forniscono delle prove.

Migrazione e asilo

Capitolo VII della Convenzione

Le immigrate e rifugiate sono particolarmente esposte alla violenza. La Convenzione pertanto vieta la discriminazione fondata sulla condizione di immigrata o di rifugiata nell'applicazione delle sue disposizioni. Richiede inoltre l'adozione di misure per prevenire la violenza e per sostenere le vittime, prendendo in considerazione i bisogni delle persone più vulnerabili.

Status di residente

La maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa impongono ai coniugi o ai partner una durata minima di matrimonio o di vita comune prima che possano ottenere un titolo autonomo di soggiorno. Per questa ragione, numerose donne immigrate o rifugiate non osano ribellarsi e lasciare un ambiente violento perché temono di perdere lo status di residente. La Convenzione prevede la possibilità per le donne immigrate vittime di violenza di ottenere un titolo di soggiorno autonomo e permette inoltre alle vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese allo scopo di contrarre matrimonio di recuperare lo status di residente che avevano perso come conseguenza di tale matrimonio.

La Convenzione autorizza le Parti a riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni relative allo status di residente o di applicarle unicamente in casi o condizioni specifiche.

Richieste di asilo basate sul genere

Le donne richiedenti asilo hanno paure e preoccupazioni specifiche diverse da quelle degli uomini. Alcune di loro possono trovarsi in situazione di non volere o non potere rivelare gli atti di violenza subiti, quali lo stupro, se la procedura di esame della loro domanda di status di rifugiate non rispetta le loro sensibilità culturali. Inoltre, sono spesso esposte a molestie sessuali o a sfruttamento sessuale e non sono in grado di

difendersi. Per affrontare le problematiche particolari delle donne richiedenti asilo, la Convenzione stabilisce l'obbligo di:

- ▶ riconoscere la violenza contro le donne basata sul genere come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati;
- ▶ accertarsi che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata durante la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato;
- ▶ introdurre procedure, linee guida e servizi di supporto per richiedenti asilo sensibili alle questioni di genere, affinché possano essere prese in considerazione le problematiche specifiche delle donne rispetto a quelle degli uomini.

Questa disposizione e quella indicata qui di seguito relativa al non-respingimento non oltrepassano la portata e sono compatibili con quanto indicato nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e nell'Articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel 2002, l'**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)** ha pubblicato le Linee guida sulla protezione internazionale: la persecuzione di genere nel contesto dell'Articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati. Tali Linee guida sono destinate a fornire una guida interpretativa giuridica a governi, professionisti del mondo giuridico, decisori politici e magistratura, nonché al personale dell'ACNUR che svolge attività di riconoscimento dello status di rifugiato.

Diritto di non-respingimento

La Convenzione stabilisce l'obbligo di garantire che le vittime bisognose di protezione internazionale, indipendentemente dal loro status giuridico, non possano essere rinviate in paesi dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti. Il principio del non-respingimento è

la base fondamentale del diritto di asilo e della protezione internazionale dei rifugiati.

REPORT OF THE SPECIAL RAPPORTEUR ON VIOLENCE AGAINST
WOMEN, ITS CAUSES AND CONSEQUENCES, RASHIDA MANJOO.
MISSION TO ITALY, 15 JUNE 2012



General Assembly

Distr.: General
15 June 2012

Original: English

Human Rights Council

Twentieth session

Agenda item 3

**Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights,
including the right to development**

Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo

Addendum

Mission to Italy* **

Summary

This report contains the findings of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, following her visit to Italy from 15 to 26 January 2012. It examines the situation of violence against women in the country taking into account its causes and consequences. It also discusses the State's response to prevent such violence, protect and provide remedies to women who have been subjected to such violence, and to prosecute and punish the perpetrators.

* The summary is being circulated in all official languages. The report, which is annexed to the summary, is being circulated in the language of submission only.

** Late submission.

Annex

[English only]

**Report of the Special Rapporteur on violence against women,
its causes and consequences on her mission to Italy
(15–26 January 2012)**

Contents

	<i>Paragraphs</i>	<i>Page</i>
I. Introduction	1–5	4
II. The Italian economic and political context and its implications for women’s rights	6–13	5
A. Population	6–8	5
B. Political and economic context	9–10	5
C. General status of women within society	11	6
D. Women and employment	12–13	6
III. Manifestations of violence against women and girls	14–37	7
A. Domestic violence	14–18	7
B. Femicide	19–20	8
C. Violence against women from Roma and Sinti communities	21–24	8
D. Violence against migrant women	25–29	9
E. Women in detention facilities	30–35	10
F. Women with disabilities	36–37	12
IV. State response to violence against women	38–63	12
A. Developments in the legislative framework	38–52	12
B. Developments in the institutional and policy framework	53–63	16
V. Support services for women victims of violence	64–66	17
VI. Main challenges	67–90	17
A. Access to justice/legal framework	69–72	18
B. Women facing multiple forms of discrimination	73–78	18
C. Women in detention facilities	79–81	20
D. Women and employment	82–84	20
E. Statistics and data collection	85–86	21
F. Coordinated support and response	87–90	21

VII.	Conclusions and recommendations	91–97	22
A.	Law and policy reforms	94	22
B.	Societal changes and awareness-raising initiatives	95	23
C.	Support services	96	24
D.	Statistics and data collection	97	24

I. Introduction

1. At the invitation of the Government, the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo, conducted an official visit to Italy from 15 to 26 January 2012. The objective of the visit was to examine the situation of violence against women in four spheres, namely in the home, the community, violence perpetrated or condoned by the State and violence in the transnational context. The manifestations of violence addressed during this mission include domestic violence; femicide; violence against women who face multiple and intersecting forms of discrimination, including Roma, Sinti and migrant women, detained women, women with disabilities and transgendered people.

2. The Special Rapporteur would like to express her gratitude to the Government of Italy for the excellent cooperation extended prior to, during and after her visit to the country.¹ During the visit to Rome, Milan, Bologna and Naples, consultations were held with high-ranking officials of the Ministries of Interior; Defence; Justice; Labour, Social Policies and Equal Opportunities; Health Affairs; Education; and International Cooperation and Integration. The Special Rapporteur also met with officials from the National Office against Racial Discrimination; the National Institute of Statistics and the National Institute of Agricultural Economics. She held meetings with members of the Senate Committee on Human Rights and the Interministerial Committee on Human Rights.

3. Her meetings also included those with the Presidents of the Juvenile Justice Court and the Court of Cassation, representatives from the Rome Tribunal and the Rome Juvenile Court and members of the Departments of Judicial Affairs and the Penitentiary Administration, as well as State Police and the Carabinieri Corps.

4. The Special Rapporteur visited the anti-violence helpdesk within the accident and emergency department of the San Camillo Hospital, Rome, and anti-violence centres and shelters in Rome and Imola. She met with representatives of civil society organizations (CSOs) in Rome, Milan, Bologna and Naples. Her mission also included visits to the Ponte Galeria immigration centre, Rome; to Rebibbia Prison Centre, Rome; the Psychiatric Judicial Hospital in Castiglione delle Stiviere; the Juvenile Detention Facility in Nisida, Naples, and the Women's Detention Centre in Pozzuoli, Naples. She visited an authorized settlement for the Roma and Sinti community in Rome and participated in a public event on violence against women organized by the University of Milano-Bicocca.

5. The Special Rapporteur is grateful to all her interlocutors, especially survivors of violence and women in custody and shelters who shared their experiences with her. She looks forward to a fruitful and continued dialogue with the Government and other stakeholders on the implementation of her recommendations.

¹ The Special Rapporteur would particularly like to thank the Government of Italy, for agreeing to respond to the current report in a very short time frame.

II. The Italian economic and political context and its implications for women's rights

A. Population

6. The population of Italy is characterized by an increase in the older population as a result of the low birth rates and the rise in life expectancy.² According to data from the Italian National Institute of Statistics (ISTAT), 20.3 per cent of the population was aged 65 years and over in 2010. The population is equally divided between women and men.³

7. In 2011, the percentage of migrants in Italy increased by 7.9 per cent compared to 2010, primarily because of the birth of second-generation migrants. Foreigners are unevenly distributed within the country with 86.5 per cent concentrated in the north and centre of the country and the remainder in the South.⁴ Most come from Ukraine, Morocco, Republic of Moldova, China, Bangladesh, India, Egypt, Senegal, Albania and Pakistan (CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1, para. 289). Migrants constitute 7.4 per cent of the population with women accounting for approximately half of all migrants residing in Italy.⁵

8. Depending on the source, there are approximately 130,000–170,000 Roma, Sinti and Caminanti living in Italy, representing 0.2 per cent of the population.⁶ About half of all Roma and Sinti living in Italy are Italian citizens, while 20–25 per cent are from other European Union member States (the vast majority from Romania). The rest are either from non-European Union States or are stateless.⁷

B. Political and economic context

9. Italy is governed by a technical Government composed of a new Prime Minister and Council of Ministers following the vote of confidence by the Italian Parliament in November 2011. Key policy issues include the management of and attempts to reduce Italian public debt (120 per cent of gross domestic product), safeguarding the banking system and keeping Italy in the euro zone.⁸ Representatives of this Government acknowledge their limited power and time to introduce widespread legislative changes and that their main objective is to focus on structural economic and labour market reforms to address the domestic economic crisis, which is aggravated by the regional and international crisis.

10. Pursuant to constitutional amendments, an increasing autonomy has been delegated to local authorities in Italy (CEDAW/C/ITA/6, para. 7). A legal framework (Law No. 42/2009) and an ongoing process on fiscal federalism further increase regional autonomy in areas of tax and fiscal responsibilities.

² Da Vinci project, *An aging Europe: Challenges of the senior service sector in Italy*, p. 2

³ Italian National Institute on Statistics (ISTAT), *The Italian Population*, 2012. Available from www.istat.it/en/archive/51649.

⁴ ISTAT, *Italy's resident foreign population*, 2011. Available from www.istat.it/en/archive/40658.

⁵ International Organization for Migration, *Italy Facts and figures, 2010*. Available from www.iom.int/jahia/Jahia/italy.

⁶ Senate of the Republic – Extraordinary Commission for the protection and promotion of human rights “*Rapporto conclusivo dell' indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Camminanti in Italia*” (2011), p. 18.

⁷ European Roma Rights Centre (ERRC), Osservazione and Amalipé Romanò, submission for the universal periodic review, February 2010, p. 1.

⁸ Economist Intelligence Unit, *Italy factsheet 2012*.

C. General status of women within society

11. Gender stereotypes, which predetermine the roles of men and women in society, are deeply rooted.⁹ Women carry a heavy burden in terms of household care, while the contribution of men thereto is amongst the lowest in the world.¹⁰ With regards to their representation in the media, in 2006, 53 per cent of women appearing on television did not speak; while 46 per cent were associated with issues such as sex, fashion and beauty and only 2 per cent issues of social commitment and professionalism.¹¹

D. Women and employment

12. Despite article 51 of the Constitution, which entrenches the principle of gender equality, women are underrepresented in the public and private employment spheres, whether at the national, regional or local levels (CEDAW/C/ITA/CO/6, para. 32). According to data provided by the Government, senior management positions in both the public and private sectors are still male-dominated, even in workplaces where women form the majority of the workforce.¹² For instance, only 50 per cent of management staff in schools and 38 per cent of doctors are women.¹³ Within the State Police, women in various ranks constitute 14.9 per cent of the personnel, while in the Armed Forces female officers constitute 3.48 per cent of the total personnel.¹⁴ In the Carabinieri corps, female officers above the rank of non-commissioned officers' constitute 1.37 per cent of total personnel.¹⁵

13. Moreover, there are significant regional differences in unemployment with low rates in the north and high rates in the south.¹⁶ In 2011, the unemployment rate of young women in Southern Italy was 44.6 per cent while the average rate of youth unemployment was 29.1 per cent.¹⁷ Women and youth have higher rates of unemployment than men.¹⁸ Women with disabilities are disadvantaged regarding both access to employment and income.¹⁹ Migrant

⁹ CEDAW/C/ITA/6, paras. 151-152.

¹⁰ ISTAT, *Work life balance* (2008), pp. 22-23. Available from www3.istat.it/dati/catalogo/20080904_00/arg_08_33_conciliare_lavoro_e_famiglia.pdf.

¹¹ Italian platform, shadow report submitted to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2011, p. 26.

¹² Information provided by the Department of Equal Opportunities.

¹³ Ibid.

¹⁴ Information provided by the Ministry of Defense.

¹⁵ Information provided by Carabinieri Corps.

¹⁶ United States Department of State, *Background note on Italy*, 2012.

¹⁷ According to ISTAT, being the National Institute on Statistics, it should be considered that, in 2011, the youth unemployment rate reached on average 29.1 per cent, though this rate rose to 44.6 per cent among young women residing in the South of Italy (ISTAT, *Work-Force Survey*, Media 2011).

¹⁸ According to ISTAT, 60.6 per cent of mothers aged 25-54 are active in the labour market and those employed represent 55.5 per cent, while fathers employed reached 90.6 per cent (*Reconciliation between work and family*, ISTAT 2010).

¹⁹ However, it is noted that in 2010 only 6.4 per cent of women with severe limitations were employed compared to 12.9 per cent of men. Among the population, the percentage is 39.8 per cent of women versus 61.1 per cent of men. Even with respect to earned income, the disadvantage of women with limitations is evident: over 70 per cent of these women, compared with 48.7 per cent of men with severe limitations, have an income ranging between 0 and 15,000 per year (ISTAT, *EUSILC Survey*, 2010).

women are eight times more likely to be employed in low-skilled employment than their Italian counterparts.²⁰

III. Manifestations of violence against women and girls

A. Domestic violence

14. Service providers indicate that, with a prevalence rate of up to 78 per cent,²¹ domestic violence is the most pervasive form of violence that continues to affect women across the country. A national survey conducted in 2006 estimated that 31.9 per cent of women between the ages of 16 and 70 face physical or sexual violence during their lifetime and that 14.3 per cent of them faced at least one episode of physical or sexual violence by their current or former partner.²²

15. Furthermore, acts of domestic violence are for the most part serious; with 34.5 per cent of women reporting being victim of serious violent incidents; 29.7 per cent of them declared it sufficiently serious; while 21.3 per cent of victims felt in danger when the violence was perpetrated. Yet only 18.2 per cent of those women considered domestic violence a crime and 36 per cent accepted it as a common occurrence. Similarly, only 26.5 per cent of women considered rape or attempted rape as a crime.²³

16. Domestic violence in the private sphere remains largely invisible and underreported.²⁴ Although statistics from the Rome Prosecutor's Office indicate a slight increase of reports on sexual offenses and domestic violence in 2010, 96 per cent of women who are victims of violent acts by non-partners and 93 per cent of victims of partner abuse do not report cases to the police. Similarly, most cases of rape (91.6 per cent) are not reported to the police. Moreover, 33.9 per cent of women who have suffered violence at the hands of a partner and 24 per cent by a non-partner have never talked about what happened to them (CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1, para. 90).

17. The Special Rapporteur was informed of cases of domestic violence brought before courts that are barred by a statute of limitation, due to lengthy delays in the finalization of cases.²⁵ A case in point is the experiences of a mother in Naples whose daughter was killed by her husband. Despite his defence of a crime of passion, he was found guilty and sentenced to 16 years. His appeal hearing has been delayed due to the retirement of the presiding judge and the lack of an Appeal Court judge to address the matter. In terms of the prescription law, he will be released next year if the matter is not finalized in time.

18. Further violence against women may be perpetuated due to the trend in shared custody arrangements following the dissolution of unions. As a result of this, divorced or

²⁰ According to the results of a study conducted on data from the labour force in 2006, the rate of foreign women who have the chance to work in segments characterized by lower worker skills is about eight times higher than that of Italian women, while the likelihood for foreign men is "only" double if compared to Italian men (ISTAT, *Foreigners in the labour market*, 2009).

²¹ Donne in rete contro la violenza (DIRE), *Third National Survey 2010 Statistics*, p. 1.

²² ISTAT, *Violence against women inside and outside family* (2006), p. 2. This survey does not include non-Italian women.

²³ Ibid. p. 3.

²⁴ Information provided by Prof. Calloni during university event in Milan.

²⁵ The high prescription rates of cases of domestic violence stems from their shorter sentencing terms and delays in the system. See case of a victim of violence whose trial started on October 2005 and judgement rendered on December 2011. While the appeal is pending, the case will be barred by prescription (P.F Court of Rome No. 3203/04 RGNR).

separated women who have suffered domestic violence may in some cases be required to maintain close contact with the perpetrator of the violence, regarding their children's upbringing.²⁶

B. Femicide

19. The continuum of violence in the home is reflected in the increasing numbers of victims of femicide. Since the beginning of the 1990s, the number of men-on-men homicide has diminished, while the number of women murdered by men has increased.²⁷ A report on femicide based on information provided by media indicates that in 2010 as many as 127 women were murdered by men.²⁸ Of these, 70 per cent were Italian and 76 per cent of the perpetrators were also Italian.²⁹ This is contrary to the common view that such crimes are committed by foreign men, a perception reinforced by the media. In 54 per cent of the cases of femicide, the perpetrator was either a partner or a former partner and in only 4 per cent of the cases was the perpetrator unknown to the victim.

20. Causes leading to femicide include separation of a couple, conflict within the relationship, "honour, men's unemployment and jealousy by the perpetrator"³⁰ – factors which often overlap and coexist.

C. Violence against women from Roma and Sinti communities

21. The Special Rapporteur visited an authorized settlement for Roma and Sinti people in Rome, originally built to accommodate 800 people but at the time of the visit hosting 1,200.³¹ She was informed that this increase was the result of, inter alia, the rise in birth rates within the camp and Government-led evictions from other irregular settlements on the basis of administrative state of emergency decrees and ordinances of past years in line with civil protection legislation.³² Interviews with inhabitants of the camp further reveal a situation characterized by a lack of adequate housing where large families with children and grandchildren live in small containers; an unsafe water and sanitation situation; and limited heating and electricity infrastructure. The camp is segregated from mainstream Italian society. As one resident stated: "Look at us. We have been living for a long time like

²⁶ Italian platform, shadow report, p. 103.

²⁷ Linda Laura Sabbadini, *Gender Violence, discrimination and, economic statistics: new challenges in measures based on a gender approach* (ISTAT, 2007), p. 5.

²⁸ Casa delle donne per non subire violenza, *Indagine sul femicidio in Italia* (Bologna, 2012), p. 6.

²⁹ Ibid.

³⁰ B. Spinelli, *Femicide and femicide in Europe. Gender-motivated killings of women as a result of intimate partner violence*. Expert group meeting on gender-motivated killings of women. Convened by the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo, New York, 12 October 2011, para. 37.

³¹ Information provided during an interview with the spokesperson of the camp.

³² Ministerial Decree (21 May 2008) on the declaration for the state of emergency in Campania, Lazio and Lombardy (declared void by Council of State verdict No. 6050 of 16 November 2011); Ministerial Ordinances Nos. 3676/3677/3678 (30 May 2008) on urgent measures of civil protection to confront the state of emergency and No. 3751 (1 April 2009) on additional urgent measures of civil protection to confront the state of emergency; Ministerial Decree (28 May 2009) on urgent measure of civil protection to confront the state of emergency in Piedmont and Veneto; Ministerial Decree (17 December 2010) on the prorogation of the state of emergency in Campania, Lazio, Lombardy, Piedmont and Veneto regions. To be noted that the administrative state of emergency mentioned differs to the state of emergency described in the International Covenant on Civil and Political Rights.

animals in containers, in the twenty-first century, because the State considers us as nomads. Why can't it provide us with apartments?"

22. Interviews with women in the settlement reveal that general societal prejudice against them is also reflected in the media. This reinforces their lack of trust and confidence in the Italian society and the State. While Romani women do not typically report violence to the police, a survey reveals that 26 per cent of Romani women interviewed have reportedly suffered abuses by police including physical violence, degrading treatment, racist remarks and sexual harassment.³³ An elderly woman living in the camp also informed the Special Rapporteur of her reluctance and fear of going out of the camp to seek health and other services, despite her European nationality, unless she is accompanied by her spouse or son.

23. In the field of employment, most women within this community cannot easily access the labour market because of "discrimination against them, child-bearing and family responsibilities, low level or lack of education and vocational training, and often, prohibition by their spouses".³⁴ Women interviewees also mentioned that community pressure can lead them to opt for staying at home and tending to their family, in order to preserve their culture. Those who do seek and manage to get employment are stigmatized and discriminated against including by 'the allocation of more difficult working conditions, short term contracts with limited employment benefits; and they are often labelled as thieves and lazy people. This leads them to hide their origin to employers and colleagues.³⁵

24. With regard to education, children, who form over 40 per cent of the Roma and Sinti population,³⁶ do not regularly attend schools, in spite of existing laws and policies. According to data from the Ministry of Education, Universities and Research, 54.7 per cent of children from these groups attend primary school, while only 1.3 per cent attend upper secondary school. The Special Rapporteur was informed of a civil society initiative where mothers from the community are hired to ensure the education of the children. They do this by accompanying children to and from school, interacting with teachers on behalf of their families and encouraging families to send their children, particularly girls, to school. In spite of such measures, interviews with women living in the camp disclose that fear – of discrimination, intolerance, bullying by pupils, teachers and the outside community at large, but also fear of losing their ethnic culture and identity – is the main reason for parents opting not to send their children, particularly girls, to school. Other reasons contributing to school dropout of girls include domestic responsibilities, poverty and early marriages.³⁷

D. Violence against migrant women

25. Migrant women who are in an irregular situation in the country are victims of multiple forms of discrimination, further amplified by the "Security Package".³⁸ The Special Rapporteur was informed during an interview at the Identification and Expulsion Centre (CIE) of a case where a migrant woman in an irregular situation who reported an

³³ ERRC, parallel submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on Italy, 2011, pp. 4–5.

³⁴ ERRC, parallel submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on Italy, 2011, p. 11.

³⁵ Ibid.

³⁶ Senate of the Republic, *Rapporto conclusivo*, p. 5

³⁷ ERRC, parallel submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on Italy, 2011, p. 13.

³⁸ Law Decree 91/1992 on security package amended and converted into Law No. 125/2008.

attempted rape to the police was taken to CIE, instead of action being taken against the perpetrator. Incidents such as these lead to the continuous revictimization and exploitation of migrant women, as their fear of arrest and deportation acts as a barrier to reporting.

26. The security package laws also impact migrant women who are in the country following family reunification. The Special Rapporteur was informed by cultural mediators working on migrants issues in Imola of instances where these women experience domestic, economic and psychological violence by their spouses. The mandatory legal residency period of two years compels those without other options to live with their abusers in order to acquire citizenship. Lack of information about assistance available to them by public and private institutions or knowledge of the Italian immigration system and the language further exacerbates their situation.

27. Immigration legislation³⁹ provides for the possibility of issuing resident permits for reasons of social protection to women who are victims of trafficking and exploitation, upon declaration of their status and completion of the required assistance programmes. Yet, an interview with a victim of trafficking awaiting deportation in CIE revealed that fear of reprisal by the traffickers, who she believes have pecuniary and spiritual power over her and her family, prevented her from benefiting from programmes of assistance to trafficked persons.

28. In terms of employment, the Special Rapporteur was informed that most migrant women are employed as care/domestic workers in private homes. They undertake a range of tasks from cleaning to taking care of children, people with disabilities and the elderly. The work of these employees makes up for deficiencies in the public welfare system, which is constrained by insufficient funding (CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1, para. 271) and an ageing population that requires assistance.

29. As regards education, migrant children are provided with free education until the age of 16.⁴⁰ However, because they are deemed as sources of inconvenience and problem negatively impacting the effectiveness of education,⁴¹ a recent policy envisages a maximum of 30 per cent of non-Italian students per class.⁴²

E. Women in detention facilities

30. According to data provided by the government, women in prison represent 4 per cent of the overall prison population, with 50 per cent of them being foreign.⁴³ In general, the crimes for which they are charged or sentenced are characterized as so-called poverty crimes, with a low level of danger to society.

31. Overcrowding and unhealthy conditions is a problem identified during the Special Rapporteur's visits to detention centres. For example, in the Women's Detention Centre in

³⁹ Legislative Decree 286/1998 on migration, particularly article 18; Law 228/2003 against trafficking in human beings (especially art. 13).

⁴⁰ Presidential decree 394/1999 governing immigration and the status of foreigners, in accordance with Legislative Decree 286/1998.

⁴¹ Arianna Santero, *L'inserimento scolastico degli alunni migranti in Italia*, Paper for the Espanet Conference "Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa", Milano, September–October 2011, p. 13. The Special Rapporteur notes the Government's explanation about the benefits of the quota system for the inclusion of foreigners in the education system.

⁴² Ministry of Education, Directorate for School Order No. 2 of 2012 on the integration of non-Italian pupils.

⁴³ Information provided by Ministry of Justice, Department of Penitentiary Administration. As of 13 January 2012, out of 2,837 female prisoners in Italy, 1,168 were foreigners.

Pozzuoli, 12 women, including an 8-month-pregnant woman and an elderly woman in her 60s, were confined in a cigarette-smoke filled cell, with no hot water in the communal bathroom.⁴⁴ Similarly, the Judicial Psychiatric Hospital in Castiglione delle Stiviere under the Lomabrdia regional administration, which hosts both women and men who develop mental health problems before or after their incarceration, is not only overcrowded but also understaffed. This is a potential security risk for both patients and personnel.⁴⁵

32. In all detention facilities the Special Rapporteur visited, overcrowding and resource constraints contributed to increasing challenges relating to access to employment opportunities within the prison. For instance, in one facility, of 198 detainees, only 5 were provided with the opportunity for work, with a cooperative located inside the prison, for the duration of their stay in prison.⁴⁶ Interviews with female inmates at the Rebibbia Prison and the Pozzuoli Women's Detention Centre also highlighted the discriminatory practices by prison staff in terms of opportunities or preferential criteria for work, where condemned prisoners with long sentences are given priority over those with shorter sentences or awaiting sentencing.

33. In terms of access to education, which is considered as one of the means to rehabilitate detainees, particularly juveniles, private interviews with the Special Rapporteur revealed that it is provided only up to middle-school level in the juvenile detention facility in Nisida. Those who wish to continue education will have to do so once they are released. In the meantime, they follow accredited middle-school courses, including Italian where relevant. This can result in the acquisition of more than one middle-school certificate, which has led to anger and disinterest in education by some children, as mentioned during interviews at the juvenile detention facility in Nisida. The Special Rapporteur noted the provision of vocational training as part of the efforts to facilitate the reintegration of juvenile offenders into society. These courses are largely based on stereotyped roles of men and women, including pizza-making and carpentry work for boys and cooking for girls.

34. During her visit to the women's wing of a prison, the Special Rapporteur took note of the condition of women detainees with minor children. She found that the facilities were separated from the other sections of the prison and that the conditions were satisfactory. The women interviewed at Rebibbia Prison were all foreign and there for minor property-related crimes, mostly theft. Their main complaints related to the fact that they were concerned about their other children at home and that alternative sentences, such as house arrest, should have been applied.

35. Other challenges brought to the attention of the Special Rapporteur include dissatisfaction with the quality of some State-sponsored legal aid;⁴⁷ the inconsistent practices followed by some surveillance judges in the review of sentences for early release of detainees who fulfil the conditions for alternative forms of detention; and the lack of information on and reasons for decisions, which can foster anger and misunderstanding

⁴⁴ The Special Rapporteur was pleased to receive post-mission information indicating the replacement of the broken water tanks.

⁴⁵ Information provided by the Psychiatric Judicial Hospital of Castiglione delle Stiviere.

⁴⁶ Information provided during interviews at the Pozzuoli Women's Detention Centre.

⁴⁷ Interviewees at CIE mentioned the lack of interest of State-sponsored legal aid provided during expulsion hearings.

amongst detainees.⁴⁸ Furthermore, the detention of transgender inmates in male sections of most prisons further exposes them to violence.⁴⁹

F. Women with disabilities

36. There are approximately 1.8 million women living with disabilities in Italy.⁵⁰ Women with disabilities, including those with psychiatric disabilities, are more exposed to physical and sexual violence in both their homes and institutions.⁵¹ The Special Rapporteur was informed of one symbolic case of sexual violence over a 40-year period against a deaf-mute woman. While in school, she was the victim of violence, including sexual violence, reportedly committed by priests. According to the victim, she was also allegedly repeatedly raped and impregnated by a family member and forced to undergo an unsafe abortion without her consent. While in the workplace, she was allegedly raped by the president of the NGO providing assistance to people with disabilities and fell pregnant. She had to fight with family, hospitals and associations to keep her child and to raise him by herself. At home, she allegedly endured domestic violence for several years by her alcoholic husband, on whom she depended financially. Lack of information on remedies and services available, as well as the fear of being further stigmatized, prevented her from sharing her ordeal and receiving assistance.

37. Furthermore, the Special Rapporteur was informed by Associazione Disabili Rinnovamento Democratico in Imola that women with disabilities are generally considered asexual beings, incapable of founding and taking care of a family of their own or acquiring education and being gainfully employed. In spite of existing/progressive legal and policy frameworks for the integration of women with disabilities, in practice, these women are at times offered certain training programmes that lead to subordinate positions and inferior roles in the labour market and, consequently, to lower paid jobs.⁵²

IV. State response to violence against women

A. Developments in the legislative framework

38. Italy is party to a number of international and regional human rights instruments including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol; the Convention on the Rights of Persons with Disabilities; the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against

⁴⁸ Some forty women in the Pozzuoli Women's Detention Centre mentioned that their requests for alternative forms of detentions were not processed or processed incoherently. Mention was made of one particular judge engaged in such practice.

⁴⁹ Information provided during interview with a transgender person, victim of sexual and physical violence while in prison.

⁵⁰ Information provided by the Ministry of Health.

⁵¹ Disabled People International –Italy and Consiglio Nazionale sulla Disabilità, *Report on women with disabilities and their human rights*, 2012, p. 12

⁵² The Special Rapporteur was informed of existing laws and policies guaranteeing the rights of women with disabilities, including provision of ad hoc teaching assistance for better integration within the education and employment sectors. However, representatives of women with disabilities and the above-mentioned report by Disabled People International – Italy and the Consiglio Nazionale sulla Disabilità (p. 6) confirm the existence of de facto discrimination.

Transnational Organized Crime; the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocol No. 12 concerning non-discrimination.

39. At the national level, the Constitution guarantees human rights for everyone and sets out the principle of equality of all citizens before the law, without distinction as to sex, race, language, religion, and political opinions, personal and social conditions.

1. Violence against women

40. The Italian legal framework to combat violence against women has evolved over time. Marital authority has been abolished and both spouses have legal authority to make decisions, including those concerning children.⁵³ Sexual violence against women is now a criminal offence, rather than an offence against public morality, and is prosecuted upon denunciation.⁵⁴ State-sponsored legal aid for victims of rape, statutory rape and gang rape is provided.⁵⁵ Female genital mutilation is prohibited and punished by law, with support to victims, the establishment of toll-free numbers and public awareness initiatives included as part of the redress measures.⁵⁶

41. There is a specific law on stalking which includes mandatory detention for acts of sexual violence including by partners and it is an aggravated offence when committed against children and people with disabilities.⁵⁷ Other related measures include the establishment of a specific unit within the police (Carabinieri Corps), a national helpline and earmarked State funding.

42. Shared parental custody is the default position in marital separations.⁵⁸ The Special Rapporteur was informed by a CSO in Bologna of a growing trend where this type of custody is awarded by courts, even in cases where children have directly or indirectly witnessed intrafamily violence. This is due to the exercise of judicial discretion, in the absence of specific legislation that addresses such circumstances and which can provide remedies for the protection of women and children. The Special Rapporteur notes that a number of judges of the juvenile court of Rome attempt to bridge the lacuna in the law by interpreting the “prejudice that may be suffered by the child” in articles 330 and 333 of the Civil Code, when deciding on the loss of parental rights.⁵⁹

43. Judicial protection measures in the context of intrafamily violence (arts. 342 bis and ter of the Civil Code) allows for an ex parte application to a civil court judge in urgent cases. Protective measures such as the removal of the perpetrator from the household, banning the person from approaching places habitually frequented by the victim, the possibility of filing charges for emotional and psychological abuse, interventions by social services or anti-violence shelters and regular payment of alimony are provided for.⁶⁰ Violation of those civil protection measures is criminally sanctioned by imprisonment or a fine (art. 388 of the Penal Code).

⁵³ Law No. 151/1975 amending the family law.

⁵⁴ Law No. 66/1996 No. against sexual violence.

⁵⁵ Law No. 11/2009 on sexual violence and stalking and Law No. 38/2009 on stalking.

⁵⁶ Law No. 7/ 2006 on the prevention and prohibition of female genital mutilation.

⁵⁷ Law No. 11/2009.

⁵⁸ See Law No. 54/ 2006 on child custody.

⁵⁹ Italian platform, shadow report, p. 100.

⁶⁰ Law No. 154/2001 on measures against violence in family relations.

2. Women facing multiple forms of discrimination

(a) *Women in the Roma and Sinti communities*

44. Administrative state of emergency decrees and ordinances⁶¹ have been adopted in line with civil protection legislation to regulate the settlements of “nomadic communities”, where they are considered as threats to public security. These regulations provide for, inter alia, census of individuals living in “nomad settlements”, the monitoring of authorized settlements and evictions from irregular settlements, including through the use of civil protection agencies, the police and the military.⁶²

45. The Special Rapporteur acknowledges the recent intervention of the Council of State which declared the State of Emergency Decree in relation to settlements in the regions of Campania, Lombardy and Latium to be void.⁶³

(b) *Migrant women*

46. Since 2008, a series of restrictive measures on migration, known as the “Security Package” has been established.⁶⁴ The package provides for, inter alia, restrictions on irregular migrants’ access to some basic services; makes it an offence sanctioned by imprisonment to rent accommodation to irregular migrants; and creates citizens’ squads to ensure security. Furthermore, the recent Law No. 94/2009 criminalizes irregular migration, making it punishable by a fine of up to 10,000 euros. As a crime punished ex officio, some public officials and public service agents, excluding those in the health and education sectors, are mandated to provide information on irregular migration. Failure to do so is an offence under article 331, paragraph 4, of the Criminal Procedure Code and articles 361 and 362 of the Criminal Code.

(c) *Trafficked women*

47. Law No. 228/2003 against human trafficking introduced the offence of reducing a person to or keeping him/her in slavery or servitude, trafficking in persons and trading in slaves. It also provides for the creation of a short-term protection programme granting accommodation, food and health care to victims in protected centres.

48. Legislation also includes a special residence permit for victims of trafficking, as part of a social protection package, which is independent from any reporting/provision of

⁶¹ Ministerial Decree (21 May 2008) on the declaration for the state of emergency in Campania, Lazio and Lombardy (declared void by Council of State verdict No. 6050 of 16 November 2011); Ministerial Ordinances Nos. 3676/3677/3678 (30 May 2008) on urgent measures of civil protection to confront the state of emergency and No. 3751 (1 April 2009) on additional urgent measures of civil protection to confront the state of emergency; Ministerial Decree (28 May 2009) on urgent measure of civil protection to confront the state of emergency in Piedmont and Veneto; Ministerial Decree (17 December 2010) on the prorogation of the state of emergency in Campania, Lazio, Lombardy, Piedmont and Veneto regions. To be noted that the administrative state of emergency mentioned differs to the state of emergency described in the International Covenant on Civil and Political Rights.

⁶² Regions concerned by this measure are Campania, Lazio, Lombardy, Piedmont and Veneto.

⁶³ *Ministry of the Interior and others v. ERRC and others*, Council of State ruling No. 6050 of November 2011 declaring the Roma Emergency Decree of the Council of Ministers (21 May 2008) void.

⁶⁴ Legislative Decree 92/2008 on public security converted into Law No. 125/2008; Law No. 94/2009 on public security.

information by the victim as regards the traffickers. It further offers victims of trafficking the opportunity for a more substantive integration programme.⁶⁵

(d) *Women with disabilities*

49. The articles 3, 31, 37 and 51 of the Constitution protect women with disabilities from any form of discrimination, whether in the field of employment, access to public offices and elected positions and/or during maternity. Other legislation provides protection in areas such as the right to life, health, assistance and social integration,⁶⁶ inclusion in the labour market and social protection,⁶⁷ access to work⁶⁸ and judicial protection in case of discrimination.⁶⁹

3. Women in detention facilities

50. The conditions of women in detention, particularly those with minor children, have improved over the years. Some women are benefiting from alternative measures to detention, including probation under social services' supervision, home detention, day release and conditional release programmes,⁷⁰ which are granted by the Surveillance Tribunal, under certain conditions.

51. Law No. 62/2011 on the relationship between mothers in prison and their minor children promulgated in 2011 further provides that detained women who have children living with them, should be detained in low-security establishments instead of in ordinary prisons.⁷¹ Furthermore, they can have their children live with them until the age of 6.

4. Women and employment

52. A Code of Equal Opportunities between men and women in work and employment reaffirms the principles of non-discrimination and gender equality; prohibits any form of discrimination based on sex, entailing or leading to the infringement of human rights and fundamental freedoms; and provides for measures to prevent such discrimination (CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1, para. 13). Other legislation provides for a fine and imprisonment of employers as a result of unequal pay between men and women;⁷² parental leave of two years for parents of children with severe disabilities;⁷³ flexible working arrangements⁷⁴ and protection of health and safety in the workplace.⁷⁵

⁶⁵ Legislative Decree 286/ 1998 on Migration (art. 18) amended by Law No. 189/2002.

⁶⁶ Law No. 104/1992 on the rights of people with disabilities.

⁶⁷ Law No. 68/1999 on the right to work of people with disabilities.

⁶⁸ Ministerial Decree 91/2000 on access to work for women with disabilities, Legislative Decree 216/2003 on equal treatment in employment and working conditions, Legislative Decree 145/2005 equal treatment in access to employment, vocational training, promotion and working conditions, Legislative decree 198/2006 on the Code of equal opportunity.

⁶⁹ Law 67/2006 on judicial protection of persons with disabilities.

⁷⁰ Criminal Procedure Code, art.656; Law No. 354/1975, arts. 48–51, 54.

⁷¹ Law No. 62/2011 on the relationship between mothers in prison and their minor children.

⁷² Legislative Decree 5/2010 on gender pay gap.

⁷³ Legislative Decree 151/2001 on maternity and paternity protection.

⁷⁴ Law No. 183/2010 on delegation to the Government of matters related to strenuous work and employment incentives; Law No. 183/2011 on changes regarding some labour institutes.

⁷⁵ Legislative Decree 81/2008 to safeguard the safety and health of workers.

B. Developments in the institutional and policy framework

53. The Department of Equal Opportunities (DEO) and the Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities are the primary Government bodies that work in the areas of gender equality and violence against women.

54. DEO, under the President of the Council of Ministers, is responsible for the promotion and coordination of policies on equal opportunities and all governmental actions to prevent and remove any forms of discrimination.

55. DEO includes the National Racial Discrimination Office, which has numerous functions including: monitoring how the national media portrays specific groups; it is the designated focal point for the elaboration of a national strategy on the inclusion of Roma and Sinti communities; it is the office for the implementation of the principle of equal treatment between men and women in access to and supply of goods and services; it hosts the Centre for combating paedophilia and child pornography; and the Committee for the monitoring of the actions undertaken under the national plans against gender violence and stalking. DEO also supports local administrations to establish and develop Unique Committees to Guarantee Equal Opportunities for the Promotion of the Welfare of Working People and against Discrimination. The Commission for Equal Opportunities between men and women, within DEO, also provides advice and support in the elaboration and implementation of equal opportunities policies.

56. The Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities, through DEO is mandated to implement the policies related to equal opportunities, including ensuring effective promotion and coordination of all governmental actions relating to women's rights and equal opportunities in the area of health, research, education, environment, family, employment, public offices and women representation, protection from exploitation and sexual abuse, the fight against paedophilia and child pornography and guaranteeing the full implementation of gender equality policies relating to entrepreneurship and labour market. The Minister also promotes and coordinates all actions to fight the trafficking and exploitation of human beings and violence against women and girls.

57. Other Government bodies that have a direct role in the promotion of women's rights and the elimination of violence against women include the following.

58. The National Councillor for Equality who undertakes initiatives aimed at the implementation of the principles of equal opportunities and non-discrimination between men and women in the workplace. The Councillor coordinates the National Network of Equality Advisors and Women Councillors in various regions and provinces.

59. The Interministerial Commission for the Prevention of the Practice of Female Genital Mutilation, which is currently being reconvened, is composed of experts of relevant governmental as well as non-governmental institutions. It coordinates Government's interventions towards eliminating female genital mutilation.⁷⁶

60. The National Observatory on the Situation of Persons with Disabilities is a technical and consultative body mandated to develop national policies for the promotion of the rights and the integration of persons with disabilities, as well as the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

61. In addition, the National Institution for the Promotion of Migrant Health and control of poverty-related issues within the Ministry of Health, the special anti-stalking units in the Carabinieri Corps of the Ministry of Defence, the Specialized Investigative Units dealing

⁷⁶ Law No. 11/2009 and Law No. 38/2009 on stalking. Commission currently being re-established.

with sexual crimes against women and children in the State Police and other bodies within the Ministries of Justice, Interior and Cooperation and Integration also work with DEO and the Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities, in addressing violence against women and promoting women's rights.

62. In addition, issues of violence against women are addressed through the establishment of a specialized team of prosecutors within the Public Prosecutor's Offices. They are in charge of proceedings concerning sexual abuse and non-compliance with family support obligations. In Rome, as in other cities, memoranda of understanding are signed between the judiciary and anti-violence shelters and hospitals, for effective and coordinated actions in the area of violence against women and protection of victims.

63. At the policy level, the Government has developed the National Plan of Actions to combat violence against women and stalking, the National Plan of Action on women, peace and security (2010–2013) and the National Plan for the inclusion of women in the labour force (Italia 2020).

V. Support services for women victims of violence

64. During the visit the Special Rapporteur was informed of the significant assistance to women victims of violence which is provided by CSOs that manage anti-violence shelters and anti-violence helpdesks in accident and emergency departments within hospitals. The Special Rapporteur recognizes the vast experience and expertise that exists in the provision of services including legal, social, psychological and economic assistance to victims of violence against women. Despite the limited availability of resources for this work, the Special Rapporteur was informed of collaborative forms of public-private partnerships, including through a tender-system, which has so far allowed this work to continue for the benefit of the women and girls who have been subjected to violence.

65. With regard to institutions of higher learning, discussions with academics and students revealed the potential role of educational institutions in addressing violence against women, particularly through research on the prevalence, manifestations and the systemic and structural causes of inequality and discrimination, which most often lead to violence against women.

66. During her mission, the Special Rapporteur also noted the positive role of cultural mediators in promoting knowledge and mutual understanding between the host society and the migrant communities, which may contribute to addressing the various forms of violence against women, and the development of culturally appropriate responses by the State.

VI. Main challenges

67. Violence against women remains a significant problem in Italy. As the most pervasive form of violence, domestic violence continues to affect women across the country. The continuum of violence in the home is reflected in the increasing numbers of victims of femicide by partners, spouses or former partners. Most manifestations of violence are underreported in the context of a patriarchal society where domestic violence is not always perceived as a crime; where victims are largely economically dependent on the perpetrators of violence; and perceptions persist that the state responses will not be appropriate or helpful.

68. The legal framework largely provides for sufficient protection for violence against women. However, it is characterized by fragmentation, inadequate punishment of perpetrators and lack of effective redress for women victims of violence. These factors

contribute to the silencing and invisibility surrounding violence against women, its causes and consequences.

A. Access to justice/legal framework

69. Victims of violence and representatives of civil society with whom the Special Rapporteur met highlighted the lengthy criminal procedure, the non-respect of civil protection measures and the inadequate pecuniary and detention sanctions against perpetrators, which weakened the protective nature of that measure. Moreover, the lengthy delays in the justice system may also impact the outcome of a case. The prescription law allows for a matter to be dropped due to delays in the system. In addition, the lack of coordination between judges of the civil, criminal and juvenile benches when handling protective measures does sometimes result in conflicting judgments.

70. Another recurring issue that emerged from interviews with women is the delay or failure to pay alimony by the husbands, despite existing laws criminalizing such action. As a consequence of this economic violence, according to information provided in an interview with victims, women are compelled to live in shelters or with relatives and resort to the justice system for enforcement of payment. According to associations providing legal assistance to victims, resorting to judicial proceedings can be time and resource-consuming and, at times, a futile exercise as the relevant assets may no longer be available at the time of the courts' decision. The reluctance of judges to grant orders prohibiting the disposal of assets pending the finalization of the matter, further disadvantages women and children.

71. The practice of systematically granting joint parental custody, including in cases of intrafamily violence witnessed by children, allows for the perpetuation of domestic violence against divorced and separated women. The option of limiting or terminating parental rights occurs in rare cases of attempted murder or child abuse complaints.⁷⁷ Instances where the former partner has used the joint custody of the child to maintain communication and indirectly continue exercising control over his former partner/wife (including by preventing her from choosing her place of residence) were shared with the Special Rapporteur.⁷⁸

72. Moreover, the Special Rapporteur was informed of a draft bill s957/2008 on shared custody that is currently in Parliament. This draft law will take into account the Parental Alienation Syndrome for the purposes of determining child custody. This syndrome has been used by abusive men in other jurisdictions as a ground for excluding women from shared parental custody.⁷⁹ Activists argue that, if adopted, this bill will continue the violence suffered by women. It will require them to maintain close contact with their abusers and create a climate of fear for women, as their actions will be monitored and can be used by the abuser to argue that she is alienating the children from the father.

B. Women facing multiple forms of discrimination

73. The categorization of the Roma and Sinti communities as “nomads”⁸⁰ – requiring the establishment of an administrative state of emergency and constant surveillance⁸¹ –

⁷⁷ Information provided by CSO in Bologna.

⁷⁸ Italian platform, shadow report, p. 100.

⁷⁹ Draft Bill S957/2008 on shared custody, presented at the Senate on March 2011.

⁸⁰ The Special Rapporteur was informed that the term “nomad” was no longer used under the National Strategy for Social Inclusion of Roma, Sinti and Caminanti communities of November 2011. She however notes its continued use by some State officials.

predetermines the conditions under which they have to live and may be contributing to creating circumstances where domestic and community abuse is occurring. The community lives in temporary shelters, in containers, in a camp-like setting, often with inadequate living conditions, as observed by the Special Rapporteur in the settlement she visited.

74. Women and girls from these communities face multiple forms of violence and discrimination on the basis of gender and ethnic origins. This is reflected in their disadvantage in areas such as employment, education, health care, inadequate housing and arbitrary evictions. This in turn reinforces their lack of trust and confidence and makes them reluctant to integrate with wider society. In their own communities, this then translates into dependency on the male members of their family, which could be a source of domestic violence. The lack of trust reinforces the invisibility of the problem and thus the extent is not known, either at the State or non-State levels. This life pattern also fuels the cycle of intergenerational poverty particularly affecting women and girls.

75. Challenges faced by irregular migrant women as a consequence of the legislative and policy measures adopted to curb irregular migration include the creation of alternative, illegal facilities which offer them services that cannot be obtained through public entities. The Special Rapporteur was informed by a CSO in Rome that irregular migrant women do not normally seek access to the justice or health systems in spite of existing laws. The fear of being reported and deported and the lack of information on the assistance available to them plays a huge role in such decisions. CSO representatives have also reported to the Special Rapporteur the multiple forms of discrimination faced by migrant women in the area of employment. Owing to prejudices and stereotypes, the public perception generally considers them either as domestic/care workers or sex workers, depending on their nationality.

76. In terms of education, the current policy instituting a quota on non-Italian students, can further contribute to the already significant dropout rate of children from marginalized communities, particularly girls who live in areas with a high concentration of migrant communities.⁸²

77. With regards to women victims of trafficking, the Special Rapporteur was informed by an organization assisting trafficked women that, in spite of extensive anti-trafficking measures, trafficked women preferred to claim asylum without disclosing their status. This is due to factors such as lack of information on the available assistance, including counselling and shelter services, their psychological condition and the fear of harm to themselves or their families by the traffickers.

78. Women with disabilities were, for a long time, seen as passive recipients of assistance. The State, society and even family members perceived disabled women as invisible at best, a burden at worst. Girls and women with disabilities tend to be less educated due to the stereotypical opinion that considers them as dependent and in need of care. Educating them is therefore considered not only difficult, but unnecessary.⁸³ This perception has at times led to an inferior quality of education and, consequently, employment in subordinate roles despite existing legislative and policy frameworks for the integration of people with disabilities.⁸⁴ In terms of health care, discussions with a CSO in

⁸¹ During the visit to a Roma camp in Rome, the Special Rapporteur noted the presence of security cameras recently installed in front of the gate to monitor the residents of the camp, in line with the security package.

⁸² Information provided by CSO in Bologna.

⁸³ Disabled People International –Italy and Consiglio Nazionale sulla Disabilità, *Report on women with disabilities and their human rights*, 2012, p. 6.

⁸⁴ Ibid.

Imola working with women with disabilities highlighted the absence of consultation with these women to enable them to make informed and appropriate health and family planning decisions.

C. Women in detention facilities

79. In respect of women in detention, numerous concerns were raised with regard to the extensive decision-making power of surveillance judges. The general perception is that decisions appear to be influenced by prejudices linked to the ethnicity of the detainee and the nature of the offence committed, especially in case of serious crimes.⁸⁵ In interviews with the Special Rapporteur in Pozzuoli Women's Detention Centre, women reiterated that inconsistent decisions, delays in responding or sometimes the lack of response and the lack of a respectful process by surveillance judges rendered access to alternative measures of detention difficult.

80. The legislation on the imprisonment in low security prisons of women with children up to the age of 6 may contribute to the improvement of living conditions and facilitate their reintegration into society. However, challenges include ensuring that the requirements for benefiting from this and other types of alternative forms of detentions, such as community detention (*case famiglia protette*; see Law No. 62/2011) are inclusive of all women, particularly those from the Roma, Sinti and migrant communities and those without fixed abode. In addition, due consideration has also to be given to the fact it is not in the best interests of a child to spend its formative years in a prison.

81. Of particular concern are the limited education and employment opportunities in detention facilities, as discussed above. Limited access to such opportunities, resource constraints and discriminatory practices by prison staff in the allocation of such opportunities, among others, are factors that were brought to the attention of the Special Rapporteur.

D. Women and employment

82. In spite of the legislative framework on labour and employment, the job market remains dominated by men, with executive positions still a male prerogative, even in sectors where women form the majority of the workforce, such as in schools and health services. Moreover, the inadequacy of the social services available in relation to child care and assistance for the elderly, as well as the practice of signing blank resignations upon hiring,⁸⁶ are challenges contributing to the exclusion of women from employment.

83. Migrant women working in domestic/care services bridge the gap in the social welfare system and are exposed to the risk of exploitation and discrimination by their employers – primarily because of fear of deportation in case of revocation of their contracts.⁸⁷ In many households they are exposed to multiple forms of discrimination and

⁸⁵ Alessandra Gualazzi, Chiara Mancuso and Annalisa Mangiaracina, "Back door sentencing" in Italy: common reasons and main consequences for the recall of prisoners", *European Journal of Probation*, Vol. 4, No.1 (2012), p. 80

⁸⁶ The Special Rapporteur was pleased to receive information indicating that a draft law on measures to reform the labour market, which, inter alia, aims to address the problem of blank resignations was approved by the Council of Ministers in March 2012.

⁸⁷ Information provided by CSO in Imola. The Special Rapporteur notes that, in the case of revocation of contracts of migrant domestic workers, Law No. 129/2011 provides them a maximum of 6 months to look for work with another employer. In case of failure, they are repatriated.

prejudices because of their nationality; their generic work contracts and diverse labour conditions and responsibilities, which often go beyond the provision of caregiving to include other housework; their working hours are irregular; their salaries are not paid regularly; and there are no opportunities for career development.⁸⁸

84. The legislative and policy framework on employment does not sufficiently protect women from marginalized communities who face multiple forms of discrimination.

E. Statistics and data collection

85. The Special Rapporteur notes limitations in efforts of Government institutions and CSOs to collect disaggregated data and statistics related to violence against women, including femicides. The 2006 ISTAT survey *Violence against women inside and outside family* is the most recent official source of data and its limitation includes the fact that it does not accurately reflect the actual prevalence of violence against women and does not include data on women with disabilities, women from the Sinti, Roma or other minority communities.

86. Updated disaggregated data and statistics on violence against women is crucial for designing, implementing and monitoring laws, policies and programmes. The sharing of such data among concerned bodies including relevant ministries, law enforcement bodies, the judiciary and CSOs is necessary to assess the impact of such measures.

F. Coordinated support and response

87. The institutional framework for addressing women's rights includes a number of governmental bodies and institutions, both in the capital and at the regional levels, which have similar mandates and functions. The coordination between these bodies poses challenges, including in terms of human and financial resources, duplication and competition.

88. Furthermore, in her discussions with authorities and civil society representatives, the Special Rapporteur was informed of instances where earmarked funds received by authorities in Naples, from donors such as the European Union, for the promotion and protection of women's rights were returned, or at risk of being returned, as they had not been spent. The non-disbursement of such funds to associations for activities in the area of women's rights is leading to the closure of these associations. Factors contributing to the inability of the Central Government to intervene in such cases include decentralization of the institutional framework as provided by the Constitution, the challenges of dealing with a lack of political will at the local level and procedures that may hinder the capacity to manage and spend the funds received. This then affects the responsibility of the Central Government to fulfil, with due diligence, its international and national obligations to effectively address violence against women.

89. As regards CSOs, persons with significant expertise and skills are working for the advancement of women's rights. Challenges that exist include: the management of public funds which may lead to lack of implementation in some cases; responding in a coordinated and effective way to address violence against women and girls; and establishing strategic partnerships with international and regional human rights mechanisms, to further the promotion and protection of women's rights

⁸⁸ Italian platform, shadow report, p. 126.

90. According to DIRE, challenges facing anti-violence shelters include: inadequate or no commonly agreed standards on the specialized roles of service providers; management and accountability of organizations; the effective role of shelters in preventing and countering violence; the absence and/or inconsistency in obtaining Government funds for creating new and maintaining existing anti-violence shelters; and the fact that support services are only reaching a limited number of women victims of violence. CSOs (including DIRE) were vocal in explaining to the Special Rapporteur that as of January 2012, 14 shelters had closed or were at risk of closure, to the detriment of victims. Similarly, the Special Rapporteur was informed by a CSO managing an accident and emergency centre within a hospital in Rome about the imminent closure of an anti-violence help desk within the emergency room, which is managed and funded by women's associations.

VII. Conclusions and recommendations

91. **Efforts have been made by the Government to address the issue of violence against women, including through the adoption of laws and policies and the establishment and merger of governmental bodies responsible for the promotion and protection of women's rights. Yet these achievements have not led to a decrease in the femicide rate or translated into real improvements in the lives of many women and girls, particularly Roma and Sinti women, migrant women and women with disabilities.**

92. **Despite the challenges of the current political and economic situation, targeted and coordinated efforts in addressing violence against women, through practical and innovative use of limited resources, need to remain a priority. The high levels of domestic violence, which are contributing to rising levels of femicide, demand serious attention.**

93. **The Special Rapporteur would like to offer the Government the following recommendations.**

A. Law and policy reforms

94. **The Government should:**

(a) **Put in place a single dedicated governmental structure to deal exclusively with the issue of substantive gender equality broadly and violence against women in particular, to overcome duplication and lack of coordination;**

(b) **Expedite the creation of an independent national human rights institution with a section dedicated to women's rights;**

(c) **Adopt a specific law on violence against women to address the current fragmentation which is occurring in practice due to the interpretation and implementation of the civil, criminal and procedures codes;**

(d) **Address the legal gap in the areas of child custody and include relevant provisions relating to protection of women who are the victims of domestic violence;**

(e) **Provide education and training to strengthen the skills of judges to effectively address cases of violence against women;**

(f) Ensure the provision of quality, State-sponsored legal aid to women victims of violence as envisaged in the constitution and Law No. 154/200 on measures against violence in family relations;

(g) Promote existing alternative forms of detention, including house arrest and low-security establishments for women with children, having due regard to the largely non-violent nature of the crimes for which they are incarcerated and the best interest of children;

(h) Adopt a long-term, gender-sensitive and sustainable policy for social inclusion and empowerment of marginalized communities, with a particular focus on women's health, education, labour and security;

(i) Ensure the involvement of representatives of these communities, particularly women, in the design, development and implementation of policies which impact them;

(j) Ensure continued provision of quality education for all, including through a flexible application of the 30 per cent ceiling of non-Italian pupils per classroom, to allow for inclusive schools particularly in places where the population of non-Italians is high.

(k) Amend the "Security Package" laws generally, and the crime of irregular migration in particular, to ensure access of migrant women in irregular situations to the judiciary and law enforcement agencies, without fear of detention and deportation;

(l) Address the existing gender disparities in the public and private sectors by effectively implementing the measures provided by the Constitution and other legislation and policies to increase the number of women, including from marginalized groups, in the political, economic, social, cultural and judicial spheres;

(m) Continue to remove legal hurdles affecting the employment of women, which is exacerbated through the practice of signing blank resignations, and the lower positions and salary scale for women. Strengthen the social welfare system by removing impediments to the integration of women into the labour market;

(n) Ratify and implement the Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children; the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, International Labour Organization Convention No. 189 (2011) concerning decent work for domestic workers; the European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes and the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.

B. Societal changes and awareness-raising initiatives

95. The Government should also:

(a) Continue to conduct awareness-raising campaigns aimed at eliminating stereotypical attitudes about the roles and responsibilities of women and men in the family, society and workplace;

(b) Strengthen the capacity of the National Racial Discrimination Office to put in place programmes to bring about change in society's perception of women who belong to marginalized communities and groups;

(c) Continue to conduct targeted sensitization campaigns, including with CSOs, to increase awareness on violence against women generally, and women from marginalized groups in particular;

(d) Train and sensitize the media on women's rights including on violence against women, in order to achieve a non-stereotyped representation of women and men in the national media.

C. Support services

96. The Government should further:

(a) Continue to take the necessary measures, including financial, to maintain existing and/or set-up new anti-violence shelters for the assistance and protection of women victims of violence;

(b) Ensure that shelters operate according to international and national human rights standards and that accountability mechanisms are put in place to monitor the support provided to women victims of violence;

(c) Enhance coordination and exchange of information among the judiciary, police and psychosocial and health operators who deal with violence against women;

(d) Recognize, encourage and support public-private partnerships with CSOs and higher learning institutions, to provide research and responses to addressing violence against women.

D. Statistics and data collection

97. Lastly, the Government should:

(a) Strengthen the capacity of ISTAT, including through the provision of consistent funding, to establish a system for regular and standardized data collection and analysis, disaggregated by relevant characteristics in order to understand the magnitude, trends and patterns of violence against women;

(b) Ensure that in collecting such information, ISTAT regularly collaborates with institutions and organizations already working to collect data on violence against women - including the police, courts and civil society. The ultimate goal should be the harmonization of data collection guidelines and the use of such information by State and non-State actors, in an effective way.

VIOLENCE AGAINST WOMEN: VICTIM SUPPORT. REVIEW OF THE
BEIJING PLATFORM FOR ACTION IN THE EU MEMBER STATES,
2012 (ESTRATTO RELATIVO A "LEGISLATIVE AND POLICY
MEASURES TO ADDRESS DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN
THE EU MEMBER STATES AND CROATIA")



1.3 Legislative and policy measures to address domestic violence against women in the EU Member States and Croatia

1.3.1 Overview

The development of legislation and policies in the 27 Member States and Croatia has been significantly influenced by the dual frameworks of gender equality and human rights. The work carried out within the Council of Europe framework since 2003 also facilitated a European-wide dialogue on the urgent need for effective measures and on the sharing of good practices. Considerable variation can be observed in the framing of the problem as VAW, DV and/or FV, as well as on whether criminal law, civil law, social welfare law and provisions, or administrative law are the most appropriate foundation for addressing the problem. In 2005, a campaign to combat VAW including domestic violence was designed within the task force set up by the Council of Europe. Complexity of framing was introduced at the Council of Europe level by the involvement of the Directorate of Justice alongside that of Human Rights. The complexity is represented in the shift towards a two-pronged approach, currently codified in the Istanbul Convention that reflects the developments in legal frameworks across the EU Member States as well as the Council of Europe since 2003.

1.3.2 National action plans

The BPPfA requests governments to 'formulate and implement, at all appropriate levels, plans of action to eliminate violence against women' and to 'allocate adequate resources within the government budget and mobilise community resources for activities related to the elimination of violence against women, including resources for the implementation of plans of action at all appropriate levels'.

In 2002, the study *Good Practice Guide to Mitigate the Effects of and eradicate Violence against Women* was presented by the Spanish Presidency of the Council of the European Union. Of the 15 EU Member States in 2002, 12 Member States declared that they had in place comprehensive action plans to curb violence against women (DK, DE, IE, EL, ES, FR, LU, NL, AT, PT, SE, UK). The NAPs were developed in direct conjunction with comprehensive measures to curb violence against women in only three of these 15 Member States (AT, IE, PT).

A clear pattern of growth in the number of NAPs and convergence in their content can be seen for the 27 Member States and Croatia (Table 1.3.1). In 2005/06, 14 Member States (BE, DE, DK, FR, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK) and Croatia had adopted a plan of action. In 2007/08, the number reached 17 (BE, BG, DK, DE, ES, FR, LV, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, FI, SE, HR). In 2010/11, 25 Member States (except MT⁽³⁰⁾ and AT) and Croatia implemented a current NAP with measures intended to combat DVAW. There is a near total consensus in Europe on the need for such action plans. In the following, a brief analysis of the current NAPs (those implemented in 2010/11) on VAW/DVAW is offered.

Table 1.3.1: National action plans addressing violence against women, EU-27 and Croatia 1999–2016

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BE			2001–03			2004–07			2008–09					2010–14				
BG									2007–08				2011					
CZ														2011–14				
DK			2002–04			2004–08							2009–11					
DE		1996–2006									2007–...							
EE														2010–14*				
IE														2010–14				
EL													2009–13					
ES							2006	2007–08			2008–11*							
FR						2005–07			2008–10					2011–13				
IT														2010–...				
CY														2010–13				
LV*										2008–11								
LT									2007–09				2010–12					
LU							2006–08*							2009–14*				
HU														2010–21*				
MT						2004–06*												
NL				2002–08								2008–11						
AT*																		
PL														2006–16				
PT	1999–2003					2003–06			2007–10					2011–13				
RO						2005–07								2008–13*				
SI														2009–14				
SK					2004		2005–08							2009–12				
FI						2004–07								2010–15				
SE									2007–10					2011–14*				
UK							2005–06				2009–...			2011–15				
HR							2005–07			2008–10				2011–16				

Note: (*)

EE: This is a more general national action plan for reducing violence in general, not specifically domestic violence or violence against women, but Objective 3 of this NAP is specifically aimed at the reduction and prevention of domestic violence (including violence against women).

ES: The Strategic Plan for Equal Opportunities (2008–11) is a more general action plan for gender equality but one of the 12 lines of actions is violence. The Plan Against Gender-Based Violence in the Immigrant Population (2009–12) has been implemented.

LV: The existing NAP (2008–11) has been followed up with a more general National Family Policy Plan 2012–14 where one of the chapters is explicitly devoted to DV.

LU: Both are more general NAPs on gender equality. The NAP on equality covers the 12 policy areas identified in the Beijing Platform for Action, and one of these is violence against women, trafficking and prostitution.

HU: The National Strategy Promoting the Equality of Men and Women — Directions and Targets 2010–21 (National Gender Strategy) is a more general NAP, where the question of combating violence against women is one of the six priority areas.

MT: This is a more general NAP on poverty and social exclusion (2004–06), but Key priority 7 is to further support families in need and families at risk of social exclusion, particularly victims of domestic violence. According to several reports, the NAP on combating domestic violence for 2007/08 was discussed and drawn up by the Maltese Commission on Domestic Violence but is still awaiting publication. Until the publication of the NAP, the Commission on Domestic Violence signals that it continues to work in accordance with the blueprint of the Council of Europe Campaign to combat violence against women, including domestic violence.

AT: No NAP on violence against women exists so far, but a more specific NAP on narrower areas of violence has been implemented: Action Plan to Fight Human Trafficking (2007–08; 2009–11; 2012–14) and the NAP for the prevention and elimination of female genital mutilation (2009–11).

RO: This is the National Strategy for the Protection and Promotion of the Rights of Children 2008–13, which has an area addressing the protection of children against violence, abuse, including sexual violence, abuse and exploitation. The strategy is accompanied by an implementation plan (2008–13) that has measures to address domestic violence. Indeed, there is no particular mention of measures to combat violence against women or intimate partner violence. A new strategy addressing violence against women is currently under discussion with the aim to cover the period 2013–17.

SE: Measures for 2011–14 include a governmental follow-up of the major initiative introduced within the context of the action plan to combat men's violence against women, violence and oppression in the name of honour and violence in same-sex relations. In addition, an action plan for the work of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) work against gender-based violence (2008–10) has been implemented.

Source: Annex II, Table 1.3.



There is significant variation in the main focus of NAPs, in both the way they are framed and in how they are elaborated. Three broad approaches can be identified. Firstly, there are 14 NAPs in 11 Member States focused on VAW (BE, DE, IE, EL, ES, FR, SK, FI, SE, UK) that emphasise the interconnections among forms of violence and the links to discrimination and to human rights. Secondly, another 15 NAPs in 11 countries target DV and/or violence within the family and present a different type of information related to the relationship context: nearly half of them target violence between adults within a close relationship, some with a gender emphasis and some without (BE, DK, DE, IT, LV, PT, FI). The other eight define DV as any type violence by one member of the family towards another, including child maltreatment, abuse by other relatives such as grandparents or siblings (BE, BG, CZ, CY, NL, PL, PT, SI) ⁽³¹⁾. In these NAPs, the emphasis is on the overall harm to family life when any violence occurs. Thirdly, there are two NAPs that aim more generally at reducing violence or securing human rights (EE, UK), in which gender may be mentioned as a risk factor.

The degree of elaboration of NAPs varies widely, from half a page of broadly defined objectives to over 20 pages of specific measures. There are NAPs (e.g. IE) that provide an in-depth analysis of the problem of domestic and gender-based violence and the different roles of institutions, prior to presenting the measures needed to progress forward. Others provide a brief sketch of the issue and focus on a pragmatic tabulation of actions foreseen and indicators for measuring success.

The concept of VAW within NAPs is also subject to variation. In some NAPs, the concept of DV was broadened in order to include forced marriage and honour-based crimes (BE, SE). Other Member States included sections in their NAPs on outreach and effective support and intervention for immigrant communities (DK, DE, UK). Spain has a separate NAP devoted to the needs of migrant women. Ensuring services and justice for marginalised groups, such as women with disabilities, has also become a more prominent concern in NAPs than in the past. Overall, awareness of the differences among women has entered into the efforts to combat gender-based violence with good effect.

The actual content of NAPs is also extremely varied and typically covers three main areas: the training of key actors; prevention and changing violent behaviour; and support to victims. Firstly, certain measures attempt to raise awareness and train professionals in social care, the healthcare system, education professionals and criminal justice actors, to both recognise DV and respond appropriately. Secondly, there is an emphasis on prevention, for example through programmes for adolescents and changing the violent behaviour of perpetrators. Thirdly, the majority of NAPs underline the need to improve services and support to victims, including supportive and therapeutic measures for children exposed to DV as well as closer links between protection agencies for women and children.

Evaluating the implementation of NAPs is rare. For example, in Poland, the Prevention of Domestic Violence Act mandates a yearly evaluation of the national action plan, which is then presented to the parliament and the public by 30 September each year ⁽³²⁾. Some NAPs include provisions for monitoring and an obligation to report to the public. Some NAPs include research evaluating the implementation of legal reform (DE, ES, LU). Progress and achievement reports on NAPs were not collected and analysed for this report. Publishing a government's commitment to move forward in a number of areas is effective in keeping the issue on the political agenda. A major obstacle to effectiveness continues to be the inadequate allocation of resources relative to the declared objectives.

In the overall approach, several developments could be observed and are worth discussion here. A comprehensive understanding of VAW as defined by the UN and the Council of Europe is likely to be present as an introductory framing, while specific objectives, areas of action and measures are more likely to be selective, following priority concerns. There are efforts in some Member States to bring together a gender-based analysis of the multiple forms of VAW with an understanding of DV as comprising harmful actions within the family or household, where men can also be the victims. This dual approach is codified in the Istanbul Convention. By signing the Convention, such an approach is expected to appear increasingly in documents issued by the 27 Member States and Croatia.

1.3.3 Criminal laws

While the majority of Member States and Croatia have introduced legislation addressing acts of DVAW (physical, psychological and sexual), there are different interpretations of what it means to criminalise it. A variety of approaches have been taken to penalising DVAW (CAHVIO, 2009b: 7–11, Table 6A), with three broad approaches (European Commission, 2010a: 62):

- using existing general criminal laws;
- using general criminal laws but imposing a higher penalty by defining the context in which the violence happens, between family members, as an aggravated offence;
- introducing into the penal code a specific offence criminalising DV.

In the first approach, changes have been made in general criminal law in order to clarify that a crime is no less a crime if the victim is an intimate partner and, thus, the state has a duty to investigate and prosecute. Increasingly, regulations and guidelines emphasise the seriousness of the crime and require police and prosecutors to treat all violence against a woman by a partner as a public interest crime.

A second approach to ending impunity has been legislation declaring unlawful acts of violence to be a more serious offence if committed against an intimate partner or a family

member, imposing a higher penalty under general criminal law provisions for violence within the family/household or perpetrated by a current or ex-partner as an aggravated offence (European Commission, 2010a: 62). Thirteen Member States have taken this road to penalisation (BE, BG, EE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LU, MT, NL, RO). In most cases, the aggravating factor is kinship; however, as, for example, in France, it can be restricted to spousal or partner relationships only.

A third approach taken by nine Member States (CZ, ES, FR, IT, AT, PT, SI, SK, SE) and Croatia has been to add to the penal code by introducing a specific, named offence of DV or violence against a close person into criminal law (European Commission, 2010a1: 13). These additions have mostly been made between 2003 and 2010. Only four of these Member States define the offence with reference to an intimate partner relationship (ES, FR, PT, SE). In others, the reference is to any person with whom there is a family or household relationship. Another specific offence introduced is that of 'course of conduct', which criminalises repetitive behaviour (e.g. AT). These specific laws do not necessarily result in increased sanctions for the perpetrators, as this form of violence may be perceived as less severe than other forms. For example, the Croatian Law on protection against family violence defines family violence as a misdemeanour with low penalties⁽³³⁾. Generally, these laws take a gender-neutral approach that leads to the discriminatory nature of DVAW against women being ignored and acts of violence in the family being defined as a private matter and less serious than public violence (Logar, 2008: 19).

Despite the increase in criminalisation, the number of cases prosecuted remains low compared to the prevalence of DVAW (Humphreys et al., 2006: 18). The ways in which DVAW is criminalised is diverse within EU: the criminal law approach is to look at each incident of violence individually, which often means that DVAW remains invisible to the police and the courts as individual incidents may not be considered severe enough to justify criminal sanctions (Hagemann-White et al., 2010: 26).

In five Member States (CZ, IT, LV⁽³⁴⁾, HU, RO), DVAW is still considered a private matter requiring the victim to bring a private complaint or prosecution. This is particularly the case where the injury is considered 'less severe' (European Commission, 2010a: 64). In Bulgaria, it is a requirement in procedural law that DV victims bring a private prosecution where the injury is considered 'light' or 'average' and thus unlikely to result in prosecution as it puts unreasonable pressure on the victim and threatens her safety (Kelly et al., 2011: 28; Logar, 2005: 19). This fails the principle of the right to life affirmed by the European Court of Human Rights (ECtHR) in its cases⁽³⁵⁾ reiterating the obligation of Member States to protect the right to life by putting in place an adequate legal framework. This includes ensuring effective criminal law provisions to protect women from violence perpetrated by private individuals and to punish violations (CAHVIO, 2009c).

There are differences in how aggravating factors are taken into account. Not all Member States that recognise violence in the family/household as aggravated have increased penalties for marital rape. Where rape in marriage is recognised as an aggravating factor, the threshold to prove marital rape may not be met and thus the aggravated penalty is not applied (Gazan, 2007: 39). In Italy, marital rape requires a private motion: only after the victim has pressed charges does it become a public prosecution. This does not comply with the ECtHR statement that 'a rapist remains a rapist subject to the criminal law, irrespective of his relationship with his victim'⁽³⁶⁾.

In the Netherlands, DV protection laws are invoked in marital rape cases, but while the maximum prison sentence for assault may be increased by one third in DV cases, a similar mandated increase in sentencing is not provided for in cases of marital rape. The penalty for rape and marital rape are the same, relying on the courts to decide whether to impose maximum prison sentences (CoE, 2009b: 23). This requires understanding the gender aspect of DVAW. The lack of expertise in the criminal justice system, including amongst judges, is very often a barrier to the implementation of these laws (European Commission, 2010a: 65). The CEDAW Committee in its Concluding Observations on State Reports⁽³⁷⁾ recommended to almost half of the Member States (BE, CZ, IE, EL, ES, IT, CY, LV, HU, MT, NL, PT, SK, UK) and Croatia that they provide training for the judiciary as well as the police and other public officials to ensure a proper understanding of DVAW and its consequences.

The gender-based nature of VAW is starting to be recognised in legislation. Four Member States have introduced gender-based definitions of DV into their criminal codes (ES, FR, PT, SE). Sweden introduced an offence of 'gross violation of a woman's integrity' in the Swedish penal code to address repeated incidents of violence (1998) (UN Women, 2010: 57). Spain conceptualises VAW as a human rights issue as a result of discrimination against women in the Constitutional Act No 1/2004 on Integrated Protection Measures against Gender Violence (2004); identified as a promising practice (European Commission, 2010a: 97, 123), this law addresses punishment, protection and support⁽³⁸⁾.

Since 2003, progress has been made in the criminalisation of DVAW in the 27 Member States and Croatia with a variety of different approaches being taken. Given the different legal systems within the EU, there is no uniform standard of criminalisation and, as previously noted, protection is not uniform. Addressing the existing gaps in criminalisation would require the removal of all criminal law exceptions in general or special laws including ensuring that every prosecution is a public matter by removing the requirement for victims to make a complaint or bring a private prosecution before criminal investigations take place. There is such a requirement in the Istanbul Convention (CoE, 2011, Article 55). By the end of 2012, the Convention had been signed by 15 Member States (BE, DE, EL, ES, FR, IT, LU, MT,



AT, PT, SI, SK, FI, SE, UK). Furthermore, it is important to strengthen approaches to criminalisation by using gender analysis (European Commission, 2010a: 193) to ensure that the discriminatory nature of DVAW is not ignored and treated less seriously than public violence. Equally important is implementing criminal laws and imposing sanctions, the lack of which have been identified as a major reason for impunity (European Commission, 2010a: 195). Tackling this, together with addressing the gaps in criminalisation, will be an important indicator of the 27 Member States and Croatia's future commitment to ending impunity for DVAW.

1.3.4 Protection orders

Protection orders are distinct from criminal measures since, as the European protection order (EPO, Directive 2011/99/EU on the European protection order in criminal matters, Article 2(1)) states, they ought to prevent crime, not only react to it. There are three main aspects to protection orders: the initial police ban and how it is implemented; the type of support given to the victim as part of the process of implementing the ban; and the granting and application of the protection order that may result.

Evidence suggests that all three are necessary in conjunction with each other and are labelled 'three-pillar' laws. They were first introduced in Austria in 1997 and involved an immediate police ban; notification of an intervention centre to provide advice and support; the right of the victim to apply for a civil protection order to provide an extension of the police ban if the court had not yet acted on a request for its continuation; and an obligation of the civil or family court to schedule a hearing on the civil protection order. The aim of this system is to ensure that there is no gap in protection and that the victim has the right to abstain from criminal proceedings.

This system was evaluated and found to be successful (Dearing and Haller, 2000; Haller and Hofinger, 2007). It was adapted by the police and justice structures of neighbouring countries, including the Czech Republic (2006), Germany (2002), Luxembourg (2003) and the Netherlands (2009). A recent in-depth comparative study on emergency barring orders⁽³⁹⁾ found substantial variation in the implementation and effective protection even among the states that have adopted this approach (CZ, DE, ES⁽⁴⁰⁾, NL, AT, UK in Römken, 2011).

The idea of imposing physical distance between the aggressor and the victim as immediate protection from further violence has gained recognition across the EU. The police ban expels the perpetrator from the residence and forbids him to approach or contact the victim for a set period of time.

A ban can be imposed directly by the police on site (CZ, DK, DE, LU, HU, NL, AT, SI, SK, FI). While the laws in all cases provide for a civil injunction for longer protection following the emergency measure, the period of the police ban in Hungary, Slovakia and Slovenia is so short as to make a gap in protection likely. Rapid court injunctions that can be issued *ex parte* to expel the perpetrator and ensure non-contact, or interim protection orders issued by the prosecutor are possible in several Member States (IE, EL, FR, IT, LT, MT, PT, SE) and by fast-track DV courts in Spain and the United Kingdom, where a draft law providing police bans (now being piloted) is expected to enter into force in 2012. Thus, 19 Member States have regulated protective measures that ensure a period of safety and can take effect immediately or within a very short time.

Specific legislation has been necessary to enable the police or the courts to expel a perpetrator from the residence without a previous conviction of a crime and, indeed, even after conviction, if the legal status of the acts that can be proven do not call for a high penalty. The key argument for expulsion orders comes from the solid base of research data showing that DVAW carries a high risk of serious, and sometimes lethal, harm, as well as the probability of escalation when the woman victim seeks to escape entrapment in an abusive relationship. The most fundamental right, that to life and physical integrity, takes precedence over rights to property, for example, at least for as long as it takes to ensure safety (Dearing and Haller, 2000).

The right to protection from potentially serious and criminal harm cannot hinge on whether or not there is sufficient *prima facie* evidence to convict the perpetrator of a criminal offence, or whether or not the victim is willing to press charges against a family member or former partner. In Denmark, the police can ban a perpetrator from the home at the request of the victim if there is probable cause that the perpetrator has committed one of the criminal offences listed in the 2004 Act. However, the police sometimes only do this when the woman is also willing to press criminal charges. Thus, the expulsion of the perpetrator is *de facto* dependent on criminal prosecution (European Commission, 2010a: The Report of the National Expert for Denmark). Another example is Poland, where the police have the right to apprehend offenders committing domestic violence in a family who cause direct threat to human life or health (Article 15a of the Act of 6 April 1990 on the police (consolidated text: Dz.U. No 287, item 1687, as amended). This measure can be taken for a period that does not exceed 3 months and may be extended by a court of law for further periods that do not exceed 3 months (Article 275a of the Act of 6 June 1997 of the Code of Criminal Proceedings (Dz.U. No 89, item 555, as amended)); it may be taken both at the stage of pretrial proceedings and court proceedings.

In some legal systems, such as in Belgium and France, judges or magistrates are available around the clock for emergency measures. In a few cases, for example in Italy and Sweden, the public prosecutor must be involved. Where this can be done within hours, or a day or two, it may give immediate protection. However, the level of risk is higher and the danger greater that the woman victim may be prevented from seeking help. In some Member States, such as Poland, Spain and the United Kingdom, the power of police to arrest has been extended to protect victims until a court order can be issued.

With the exception of Latvia, all the (other 26) EU Member States and Croatia have introduced legal protection orders that are either explicitly designed for cases of DVAW or have been modified to permit their being issued against an intimate partner or ex-partner. Generally, they all apply to a range of physical, sexual and psychological violence and follow the principle that the victim should be safe in the spaces where she lives. However, there is a wide range of different means of implementation and this can influence whether an order is effective in ensuring safety from further harm.

The legal framing for protection orders differs and can be based within a DV framework or focus solely on protection. In laws situated within DV, some Member States (CZ, 2006; EL, 2006; ES, 2004; FR, 2010; CY, 2000 and 2004; LU, 2003; MT, 2006; SI, 2005, 2008) introduced a specific criminal offence or a provision for higher penalties. Other Member States (BG, 2005; LT, 2011; RO, 2005 ⁽⁴¹⁾) do not impose criminal sanctions but instead include provisions on protection, as well as defining institutional responsibilities and remedies. Finally, in other Member States, a law exists on restraining orders or protection orders targeting only protection generally, instead of DV more specifically. This is the case in Belgium (2003), Denmark (2004), Germany (2002), Estonia (2006), Italy (2001), Hungary (2009), the Netherlands (2008), Austria (1997/2004) and Finland (2005) ⁽⁴²⁾.

Civil court protection orders, some of which explicitly allow for the granting of exclusive right to the residence to the victim, can be issued after a hearing (BE, BG, IE, ES, MT ⁽⁴³⁾, AT, PL ⁽⁴⁴⁾, PT, SI, FI, UK). In Estonia, Romania and Croatia, expulsion (and other restraining) orders requiring the perpetrator to vacate the home are only possible during, or even at the close of, criminal proceedings (linked to sentencing). In Greece, expulsion orders can be issued in both civil (safety measures) and criminal proceedings (restraining orders not linked to sentencing).

Often, the 27 Member States and Croatia have adopted different types of legislation, in different areas, to regulate protection orders. For example, protection orders can be defined within the law on criminal offences, on criminal procedural, or in administrative law, with a separate police law on barring orders. In Croatia, for example, a law has been introduced adding DV to the criminal code (2000–09), a law on protection orders (2003) and a Police Act (2004). In Slovakia, in 2002, the Penal Code was amended and, in 2008, the Police Forces Act was amended to include protection orders. In Poland, the Penal Code has been amended and a law on counteracting violence in the family to regulate protection orders was introduced (both introduced in 2005, the former amended in 2010). This clear fragmentation is the result of a process of learning from experience and, within the EU, from other Member States, as promising practices are discussed and adapted to fit different national contexts.

1.3.5 Programmes for perpetrators

Perpetrator programmes were designed as an alternative to 'regular' sanctioning of an offender in cases of DVAW. The programme was intended to be a sanction to avoid a fine and/or prison time, which could have negative repercussions for the woman and her children. In the Stocktaking study prepared for the Council of Europe (CoE, 2006), the controversy surrounding perpetrator programmes is presented: whether they should address the resocialisation via behavioural modifications or deeper psychological issues. The same study discusses the compulsory or voluntary nature of these programmes.

Providing an overview of state measures on perpetrator programmes in the 27 Member States and Croatia is a challenge as there is a paucity of reliable data available to compare. There are several reports available but they use different sources, thereby creating an incoherent picture. Evidence suggests that there are wide geographical variations in the implementation of perpetrator programmes, including great regional differences, throughout the EU, with urban regions providing more services than rural areas ⁽⁴⁵⁾.

Fifteen Member States (BE, BG, DK, EL, ES, FR, CY, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SE, UK) have legal provisions to offer perpetrator programmes that address any form of DVAW (The UN Secretary-General's database on violence against women, 2006–11; European Commission, 2010a). However, these legal provisions do not indicate the approach that the programmes use or whether such programmes are actually offered. Bulgaria, for example, provides legal grounds for perpetrator programmes, but no information could be found to confirm the existence of such a programme.



In 11 Member States (CZ, DE, EE, IE, CY, LU, AT, PL, SI, FI, UK), the majority of perpetrator programmes are offered by civil society organisations outnumbering those offered by state agencies (The UN Secretary-General's database on violence against women, 2006–11). The range of programmes offered varies, including psychological or psychiatric treatment (CZ, DK, EE, CY, SE, HR), counselling and therapy (BE, IE, LU, HU, PT, FI, UK) or counselling only (RO). Resocialisation programmes during imprisonment are implemented in three Member States (ES ⁽⁴⁶⁾, LV, HU,) and during community sanctions over 18 months for offenders with low or moderate risk of spousal assault in Poland ⁽⁴⁷⁾ and in Portugal. In Estonia and Finland, male crisis centres support violent men. One Member State (AT) describes its perpetrator programme as a rehabilitation measure. Although a variety of programmes with different approaches exist, hardly any evaluations are carried out.

Eight partner organisations from five Member States (DE, IE, ES, FR, LV) and Norway, and representatives of women's support services, have created guidelines to develop standards for programmes working with male perpetrators of DV (EU, 2008). These guidelines entail the following principles: partner contact and support; child protection policy; approaches and attitudes in the direct work with perpetrators; risk assessment; staff qualification; quality assurance, documentation and evaluation. Meeting these basic principles ensures higher effectiveness in providing safety and protection for the woman victim and also holding the perpetrator accountable (EU, 2008).

The objective of working with male perpetrators is to increase the safety of the victims of violence. Perpetrator programmes must give priority to the safety of the women partners and their children at every level of the programme. Therefore, collaboration with victim support services is one of the prerequisites of perpetrator programmes (EU, 2008). Perpetrator programmes are included as an integral part of an intervention in only a few Member States (IE, AT, SE, UK), and even then only in some communities.

The issue of how to formulate a perpetrator programme still remains unclear. The creation of a more uniform approach appears necessary and should be complemented by a systematic evaluation process to learn from the effectiveness of these programmes. There has been some assessment, though very few evaluations, on an ad hoc basis. Still, this needs to be implemented and harmonised at European level.

1.3.6 Training for professionals

Institutions focused on VAW and DVAW emphasised the necessity and importance of training for professionals ⁽⁴⁸⁾. Most recommendations include the need for systematic mainstream training as part of the curriculum for professionals who come into contact with the field of DV, as well as continued training for both employees and volunteers. The majority of Member States and Croatia have taken on board the importance of training. Only a minority apply systematic training both as part of the initial preparation of relevant professionals and as ongoing training to those in the field.

To offer an overview of the mainstreaming of training professionals is difficult. National accounts suggest that problems are encountered in the implementation of planned activities. Portugal provides an example of the lack of implementation of this good practice, where 90 hours of training on DVAW is mandated by law and ministerial order for professionals working in the field, but reports indicate that only 30 hours are enforced.

The importance (and lack) of training that addresses attitudinal change and the effect that attitudes can have on the plight of women escaping DV in their quest for help and justice is emphasised by various NGOs' reports to the CEDAW Committee. The report submitted by the Bulgarian Gender Research Foundation and The Advocates for Human Rights (2010) to the UN Human Rights Council points out that although judges throughout Bulgaria had participated in training, many had since been replaced. Judicial practice revealed that the new judges carried many misperceptions about DVAW. Similar comments were made about state service providers in Croatia (Martinez, Schröttle et al., 2007) and in the Netherlands in relation to Health Education (CEDAW Shadow Report, 2009 ⁽⁴⁹⁾).

A lack of funds for training can be part of the general reason for the inconsistency in training of professionals. The majority of the training is done by NGOs, with little or no payment. Sometimes, funding from European Union programmes such as Daphne, Grundtvig or Leonardo, and the European Social Fund secure funding for such training for a short period of time. Whilst these projects promote inter-country cooperation and the sharing of good practices, by definition, project funding is often for one-off events. Some projects attempt to be sustainable, through 'train-the-trainers' or cascading training. However, this option does not guarantee a sustainable and mainstreamed training programme. Two broad projects can be offered as examples: the 'Health and social care teachers against violence 2008–10 (HEVI)' project financed through Leonardo da Vinci's Lifelong Learning Programme and the 'PRO TRAIN' project (Improving multi-professional and healthcare training in Europe — building on good practice in violence prevention, 2007–09) funded by the Daphne programme.

The lack of obligation to participate in training is problematic; training provision is reported by a vast majority of Member States (BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, IT, CY, LT, LU, HU, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK), but training is only obligatory in a minority of cases (as for example the ones offered in CZ, DE, IE⁽⁵⁰⁾, EL, ES, HU, NL, AT, SI, FI) (European Commission, 2010a: 66). All the NAPs include some form of training, police training being the most commonly advocated or actually delivered⁽⁵¹⁾ (CoE, 2010). In some Member States (DK, EE, HU, SI) not making the training mandatory had created difficulties, as many professionals in the field remained untrained and were less effective in their ability to help women. This problem was signalled by several NGOs reporting on the national situation.

In some Member States (DK, ES, RO, FI, SE), the emphasis on training seems to have shifted with more training being proposed, and delivered, in relation to knowledge and skills for working with multi-discriminated groups including lesbians, ethnic minorities, Roma, migrant and disabled women. Spain has a separate NAP against gender-based violence in the migrant population⁽⁵²⁾. In addition, mental health is an area insufficiently mentioned in proposed training. Several professionals working in the non-governmental sector raised this deficiency, especially when preparing the country shadow report to CEDAW (e.g. UK Women's National Commission, 2008; ES Plataforma Impacto de Género, 2008)⁽⁵³⁾.

Despite the emphasis placed by the EU on the importance of training professionals, this rarely happens systematically. Training is under-resourced, ad hoc and not mandatory. Furthermore, the attitudes of professionals continue to reflect the sexist attitudes in the general population. Training needs to be delivered by people who are able to reflect the gender-based and human rights approach in the fight against DVAW. Different understandings and definitions of DVAW hinder data gathering on this aspect. As a result, there is a critical dearth of data on training for professionals at the European level.

1.4 Conclusions

The level of VAW, including DVAW remains significant in the 27 Member States and Croatia, despite the introduction of a range of policies and measures. The data currently available — from prevalence studies and crime statistics — do not allow for systematic comparisons. The European Union has been taking a strong stand on DVAW over the last 10 years. It has framed the issue in the context of gender equality and human rights. The majority of Member States and Croatia have developed and implemented NAPs that recognise VAW as both a human rights and gender equality issue.

A range of approaches have been put in place to criminalise DVAW and introduce protection orders. Differences are, in part, due to the diverse legal systems within the EU, but also learning from the experience of others, with promising practices shared and adapted to different national contexts. Gaps in criminalisation remain but a major reason for impunity is the failure to implement legislation. Central to improving this is the training of professionals in the criminal justice system and other sectors. Training is included in many of the NAPs published by the 27 Member States and Croatia; however, it often remains under-resourced, temporary and not mandatory.

Specific programmes to address perpetrators' behaviour is one possible measure among several introduced to address DVAW. The approaches vary and are inconsistent within and between countries. Few of these programmes have been evaluated rendering it difficult to assess their effectiveness in reducing violent behaviour. Basic principles have been developed which, if met, would result in greater protection and safety for women survivors and have a greater chance to hold the perpetrators accountable.

The importance of specialised services to assist women survivors of DVAW to recover and rebuild their lives has been set out in international legal standards, most recently in the Istanbul Convention. However, approaches to the provision of services vary significantly across the EU, and the lack of sustainable funding means that these services remain vulnerable. In some countries, services for women survivors of DV are not gender-specific but included as part of the services offered to all victims of DV. This approach fails to address the root causes of VAW and has been criticised by the CEDAW Committee as undermining the notion that VAW is a form of discrimination against women.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>9</u>	Dossier	Atto del Governo n. 7 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio"
<u>10</u>	Dossier	Atto del Governo n. 9 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"
<u>11</u>	Dossier	Dati statistici relativi all'amministrazione della giustizia in Italia
<u>12</u>	Dossier	Atto del Governo n. 11 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap"
<u>13</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Edizione provvisoria
<u>14</u>	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2012)
<u>15</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013
<u>16</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
<u>17</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Il testo approvato in sede referente
<u>18</u>	Dossier	In materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati - Elementi di documentazione

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".